

TORNATA DEL 7 LUGLIO 1868

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge per l'aumento delle contribuzioni dirette e loro riparto nel Compartimento Ligure-Piemontese — Proposta del Senatore Beretta combattuta dal Senatore Pallieri — Obiezioni del Ministro all'emendamento del Senatore Beretta ed a quello della Commissione — Ritiro dell'emendamento Beretta — Considerazioni del Senatore Pallieri in appoggio dell'emendamento della Commissione — Suggerimento del Senatore Poggi — Schiarimento del Senatore Pallieri — Osservazioni del Senatore Lauzi e del Ministro delle Finanze a sostegno degli art. 5 e 6 del progetto ministeriale cui risponde il Senatore Pallieri — Dichiarazione del Ministro — Nuova proposta della Commissione all'art. 5. — Il Senatore Beretta ripiglia il suo emendamento — Obiezione del Senatore Pallieri cui risponde il Senatore Beretta — L'emendamento Beretta non è appoggiato — Reiezione dell'emendamento della Commissione — Domanda del Senatore Pallieri appoggiata dal Senatore Farina combattuta dal Ministro dell'Interno — Dichiarazione del Senatore Chiesi — Richiamo al Regolamento del Senatore Pallieri — Osservazione del Senatore Torreata — Approvazione dell'art. 5 ministeriale — Ritiro dell'emendamento all'art. 6 — Schiarimento chiesto dal Senatore Farina fornito dal Ministro delle Finanze — Proposta del Senatore Lauzi al primo paragrafo dell'art. 6. — Obiezione del Senatore Farina — Ritiro della proposta — Approvazione degli art. 6, 7, 8 — Aggiunta del Senatore Saracco all'art. 9 combattuta dal Ministro delle Finanze — Nuove considerazioni del Senatore Saracco in favore dell'aggiunta e replica del Ministro.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

È presente il Ministro delle Finanze, e più tardi intervengono i Ministri dei Lavori Pubblici, dell'Interno, dell'Istruzione, Pubblica ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore **Segretario Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

Senatore **Balbi Piovera.** Domando la parola sul processo verbale.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Balbi Piovera.** Mi pare di non avere udito nel processo verbale la risposta che il signor Ministro delle Finanze fece alla mia prima interpellanza sulla tassa di ricchezza mobile, intorno la quale egli dichiarò che la presente legge non era che provvisoria.

Desidererei che se ne facesse cenno nel processo verbale.

Presidente. Il processo verbale sarà rettificato nel senso testè espresso dal signor Senatore Balbi Piovera, e se non vi sono altre osservazioni si terrà per approvato.

(Approvato).

Il Senatore **Segretario Manzoni T.** dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 4075. N. 46 abitanti del Comune di Torralba (Sassari),

4076. Il Consiglio Comunale di Tresnoraghes (Cagliari),

4077. N. 31 abitanti del Comune di Pozzomaggiore (Sassari),

4078. N. 39 abitanti del Comune di Villanova Monteleone (Sassari),

4079. N. 35 abitanti del Comune di Tula (Sassari),

4080. N. 28 abitanti del Comune di Padria (Sassari),
Petizioni identiche a quella segnata col N. 4022, contro la Convenzione delle Ferrovie Sarde.

I Senatori Gallotti e Vigliani domandano un congedo che è loro dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, del volume decimoquarto delle sue *Memorie*.

La Direzione del Comizio Agrario del Circondario di Treviglio, di una sua *Memoria relativa al progetto di legge sul credito agricolo*.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUMENTO DELLE CONTRIBUTIONI DIRETTE E LORO RIPARTO NEL COMPARTIMENTO LIGURE PIEMONTESE.

Presidente. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge per l'aumento delle contribuzioni dirette e loro riparto, nel compartimento Ligure Piemontese.

Nella seduta di ieri furono votati i primi quattro articoli. Si passerà alla discussione del 5° articolo.

Senatore **Beretta.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta.** Riconoscendo la necessità e l'ur-

genza che questa legge sia votata il più sollecitamente possibile, io non avrei presa la parola per proporre modificazioni a questo articolo, se non avessi veduto dal testo del progetto della Commissione che parecchi emendamenti richiederanno che questa legge sia rinviata alla Camera elettiva....

Presidente. Mi permetta signor Senatore. Leggerò prima il 5° articolo, e quindi le ridarò la parola.

« Art. 5. L'imposta per il 1868 e per il 1° semestre 1869 sarà determinata in ragione del reddito annuale del contribuente durante il 1868 o della media del triennio precedente se si tratti di redditi di cui all'art. 14 della legge 14 luglio 1864, n. 1830.

« Per i redditi di cui all'art. 3 della presente legge la tassa sarà liquidata pel solo anno 1868.

« Per il secondo semestre 1869 e per il 1870, l'imposta sarà determinata sui redditi dei contribuenti durante il 1869 o sulla media del precedente triennio a termini di legge.

« Nell'un caso e nell'altro la riscossione si farà sopra un ruolo unico alle scadenze che saranno determinate per Decreto Reale. »

La Commissione contrappone a questo articolo per i due primi comma la seguente dizione ;

« Per l'anno 1868, e pel primo semestre 1869, si spedirà un unico ruolo di riscossione:

« Lo stesso avrà luogo pel secondo semestre 1869 e per l'anno 1870.

« Verranno date a tale effetto le occorrenti disposizioni con regolamento da approvare per Decreto Reale. »

La parola è al sig. Senatore Beretta.

Senatore Beretta. Io diceva che non avrei domandata la parola se non fossi persuaso che la legge attuale debba essere rinviata all'altro ramo del Parlamento per gli emendamenti proposti dalla Commissione. La modificazione che intenderei di proporre all'articolo quinto, che porterebbe poi la soppressione dell'articolo sesto, è dettata dal pensiero di semplificare la riscossione, e d'introdurre una parità di trattamento tra i diversi contribuenti.

L'articolo 5 prescrive che l'imposta del 1868 e del primo semestre del 1869 sarà pagata sopra i redditi del 1868, e l'articolo 6 soggiunge che per quanto riguarda il 1° semestre del 1869 saranno fatti dei ruoli supplementari per i nuovi redditi che si fossero verificati per il detto primo semestre e saranno invece sgravati i contribuenti che avessero pagato sopra un reddito che loro fosse cessato.

Pare invece a me, che se si facesse pagare nel 1868 l'imposta basata sopra il reddito effettivo ricavato nel 1867, sarebbe più giusto per i contribuenti e sarebbe risparmiata l'operazione anche nell'anno successivo, o di sgravare e quindi restituire a chi avesse pagato di più, o di far pagare quei contribuenti che non avessero pagato per l'anno medesimo sopra redditi sopravvenuti dopo la denuncia.

A me pare poi, come diceva, che questa sarebbe

una parità di trattamento da introdursi fra i contribuenti, perchè mentre questi in generale per la legge quale è proposta dovrebbero pagare nel 1868 l'imposta sopra un reddito presunto, nel 1868 stesso, altri contribuenti, come sarebbero quelli del commercio e dell'industria, pagano l'imposta sul reddito avuto negli anni precedenti.

Ora, se è giusto di far pagare a questo modo i commercianti ed industriali, credo che sia anche giusto di farlo per i professionisti; tanto è incerto un reddito che può ricavare un commerciante come è incerto il reddito di un professionista. Non vi è quindi ragione che se l'uno deve pagare sul reddito accertato negli anni precedenti, l'altro debba pagare sopra un reddito presunto per l'anno in corso.

È vero che l'articolo dà poi il diritto di farsi rimborsare il di più pagato; ma intanto sarebbe il contribuente obbligato ad anticipare una somma, salvo poi ad averne il rimborso con molte cure, il che poi sarebbe rimandato all'anno successivo, cosa che non è assentita per quelli del commercio e dell'industria.

Per queste due ragioni, di semplificare, cioè, la riscossione, e di parità di trattamento fra i contribuenti, io intenderei di proporre il seguente emendamento:

« Art. 5. L'imposta per ciascuno degli anni 1868, 1869 e 1870 sarà determinata in ragione del reddito del contribuente durante ciascuno degli anni precedenti 1867, 1868 e 1869, o della media del triennio precedente se si tratti di redditi di cui all'articolo 14 della legge 14 luglio 1866, N. 1830.

« Per i redditi di cui all'articolo 3 della presente legge, la tassa sarà liquidata pel solo anno 1868.

« La riscossione si farà alle scadenze che saranno determinate per Decreto Reale.

L'art. 6 sarebbe soppresso ».

Senatore Palleri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Palleri. Io non mi aspettavo a udire propugnare in quest'Aula il principio di far pagare la imposta della ricchezza mobile del 1868 sui redditi del 1867.

Rammenterò il Senato, che quando la sua Commissione di Finanza ebbe a riferire intorno alla legge del 28 maggio 1867, riguardò il primo paragrafo dell'articolo 8 di quella legge, che sanciva appunto tale principio, come contrario a ragione e giustizia. Nè poteva essere altrimenti; da che coloro che nessun reddito più avessero avuto nell'anno cui riguardava l'imposta, sarebbero tuttavia andati soggetti all'imposta medesima per quei redditi che avessero avuti nell'anno precedente; mentre d'altra parte non sarebbe stato tassato il possessore di un reddito per quanto cospicuo, se già nell'anno precedente non l'avesse goduto. Si sarebbe verificata nel primo caso un'ingiusta duplicazione, nel secondo un'ingiusta esenzione.

Se non che, quella disposizione era estranea al periodo pel quale allora si regolava l'imposta, periodo

compreso fra il 1° luglio 1866 ed il 31 dicembre 1867. Massima poi era l'urgenza, giacchè si stabilivano colla citata legge, in maggio 1867, le norme per l'accertamento di redditi colpiti da un'imposta avente la decorrenza, come ho detto, dal 1° luglio 1866. Infine il Ministro delle Finanze dichiarava formalmente che avrebbe riesaminata la questione. E si fu nel concorso di tutte queste circostanze, esposte nel Rapporto della Commissione di Finanza, che essa si peritò dal rigettare il malaugurato articolo 8.

Ora, la proposta messa innanzi dall'onorevole Senatore Beretta è già stata recentemente fatta in applicazione di detto articolo 8. Il progetto che nell'altro ramo del Parlamento venne sostituito a quello che il Signor Ministro delle Finanze gli aveva presentato per l'imposta sull'entrata, diceva all'articolo 5 che l'imposta per il 1868 e per il primo semestre 1869 sarebbe determinata sui redditi del 1867; ma siffatta disposizione non potè reggere alla discussione: gli stessi suoi autori riconobbero ch'era inammissibile, e venne quindi all'anno 1867 surrogato il 1868.

Dirò di più, che coll'articolo 5, nei termini in cui ora lo veggiamo, si ebbe per iscopo di abrogare assolutamente il mentovato articolo 8, che sembrava dovere, per consenso generale, cessare di esistere prima d'aver prodotto alcun effetto.

Del resto, nè col suo emendamento nè in alcun altro modo, l'onorevole preopinante potrà raggiungere l'intento ch'egli ha in mira, cioè la parità di trattamento dei redditi commerciali ed industriali, che sono incerti e variabili, coi redditi procedenti da mutui o da qualunque impiego di capitali, che sono redditi definiti.

Assai diversa è la natura degli uni da quella degli altri: ond'è che l'estimazione dei primi si fa sovrannamente da quelle Commissioni comunali e provinciali di cui discorreva ieri l'onorevole Senatore Siotto Pintor, laddove sulla valutazione dei secondi pronunciano anche in merito la Commissione centrale ed i Tribunali.

Per questi motivi, a nome della Commissione di Finanza, respingo l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Beretta.

Ministro delle Finanze. Io prendo la parola perchè vorrei pregare non solo l'onorevole Senatore Beretta, ma anche la Commissione a non insistere sopra gli emendamenti proposti agli articoli 5 e 6.

Dirò brevemente e più chiaramente che potrò le ragioni che mi consigliano a rivolgere loro questa preghiera. Quanto agli emendamenti proposti dal Senatore Beretta abbastanza ha detto l'onorevole Pallieri; e veramente sembrerebbe strano che la legge potesse dire che l'imposta di un anno si percepisce sulla rendita dell'anno anteriore. Si potrebbe fino ad un certo punto ammettere che la rendita dell'anno anteriore potesse servire di base agli accertamenti, salvo la correzione o rettificazione per gli anni successivi, onde stabilire la proporzione della tassa; ma che la rendita

paghi la tassa, quando essa forse non esiste più od è profondamente modificata, ciò ripugna alla logica e non potrebbe essere ammesso.

Quindi è che l'articolo 5, compilato dapprima nei termini che ha letto l'onorevole Pallieri, fu poi modificato davanti alla Camera per secondare questa logica della situazione.

Ora, sarebbe singolare che si dovesse tornare su codesta questione ormai ripetutamente discussa e risolta.

In quanto all'emendamento della Commissione, io mi permetterò alcune osservazioni che pregherò il Senato e la Commissione stessa di voler prendere in considerazione.

Signori! Io torno a ricordare quale è il vero carattere di questa legge. Questa è una legge provvisoria, una legge di provvedimenti temporanei, una legge di compensi in una parola.

Parve opportuno alla Commissione della Camera di tentare, dico di tentare, e prego il Senato di tenermi conto di questa parola, di tentare con questa legge di rimediare ad un grave inconveniente che si verifica adesso, cioè l'arretrato di 18 mesi della tassa di ricchezza mobile.

Essa volle stabilire che la tassa dell'anno 1868, il cui arretrato è constatato nel bilancio stesso e che vi si dice sarà riscosso nel 1869, quella del 1869 e quella del 1870 fossero riunite in due ruoli col concetto probabilmente di tentare di esigerla a tre semestri all'anno, per quindi, alla fine dell'anno 1870, mettere questa tassa, dirò così, in pari col calendario.

Gli autori dell'articolo non erano ben certi della riuscita di questo provvedimento, e ad ogni buon fine, terminavano il loro articolo con questa disposizione:

« Nell'un caso o nell'altro la riscossione si farà sopra un ruolo unico alle scadenze che saranno determinate per Decreto Reale ».

Dunque veramente la legge prescrive che per questi 3 anni i ruoli sieno due di 18 mesi ciascuno; ma quanto alle scadenze lascia al Ministro una certa latitudine: e la legge fa bene perchè, o Signori, non è provato che in un anno sia possibile di esigere la tassa sulla ricchezza mobile; con l'aliquota, che cumulata coi centesimi addizionali, può arrivare al 19 0/0.

Io ho accettato quest'articolo più che altro perchè vi era quest'ultima disposizione; perchè con essa si dava una certa libertà al Ministro per determinare le scadenze delle imposte.

Ora, in primo luogo avverto che la nuova compilazione proposta dalla Commissione toglie questa disposizione. Essa potrebbe fino ad un certo punto intendersi compresa in quell'ultimo alinea dove vi è detto « Verranno date a tale effetto le occorrenti disposizioni con Regolamento da approvarsi per Decreto Reale ».

Ma quest'alinea non parla più di scadenze; il Regolamento pare che abbia altra missione che quella determinata ed indicata dalla Camera dei Deputati.

Di più quest'articolo precisa bene quella deroga, a cui giustamente mette importanza l'onorevole Senatore Pallieri, al disposto dell'articolo 8 della legge precedente, quando dice che «l'imposta per l'anno 1868 e per il 1. semestre del 1869 sarà determinata in ragione del reddito annuale del contribuente durante il 1868 o della media del triennio precedente ecc.» mentre l'articolo della Commissione non accerta, non precisa questa disposizione che si troverebbe solo sanzionata dall'ultimo articolo della legge col quale si revoca esplicitamente quell'articolo 8 sopra menzionato. Quindi lo stesso si dica del 3. alinea di questo articolo 5. proposto dalla Camera e dal Ministero, nel quale la Commissione induce una variante analoga a quella di sopra accennata.

Davanti a questo stato di cose, pregherei la Commissione di non volere insistere sopra queste modificazioni, tanto più che queste disposizioni hanno formato argomento nel seno della Camera elettiva di grandissima e vivissima discussione; tanto più che la variante proposta la rinnoverebbe immancabilmente, ed al punto in cui siamo della sessione io avrei forte dubbio che se non terremo le varianti nei limiti dello stretto necessario, in modo da ottenerne nel più breve termine possibile l'approvazione, noi rischiamo grandemente che questo progetto non possa essere convertito in legge, e si tolga al Tesoro la risorsa di 20 milioni di lire che se ne aspettano per il bilancio del 1869.

Io mi permetto di sottoporre alla Commissione ed al Senato queste considerazioni, sperando di essere secondato nel desiderio che ho avuto l'onore di manifestare.

Senatore Beretta. Domando la parola.

Presidente Ha la parola.

Senatore Beretta. Le ragioni adottate dall'onorevole Senatore Pallieri e quelle aggiunte dall'onorevole signor Ministro mi fanno persuaso che qualche difficoltà potrebbe anche esservi nel sistema da me proposto specialmente per quanto riguarda il reddito del 1867 sul quale si dice, che i contribuenti che hanno già pagato, verrebbero a pagare un'altra volta, sebbene non sarebbe questo che un metodo di commisurazione di un'imposta che verrebbero poi a pagare in un'altra proporzione anche nel 1868.

Questa difficoltà però si potrebbe facilmente contemperare coll'introdurre una variante per l'anno 1868, ferma lasciando però la disposizione per 1869 e 1870. Ma le ragioni da loro adottate non mi hanno persuaso per quanto riguarda la diversità di trattamento che si fa ai commercianti ed agli industriali in confronto dei professionisti.

La stessa ragione per cui a questi commercianti e industriali si accorda di commisurare l'imposta sul reddito precedente, mi pare che dovrebbe valere anche per i professionisti per i quali egualmente è incerto il reddito dell'anno che corre, e non è giusto di obbligarli a pagare anticipatamente un reddito presunto che forse non avranno.

Queste considerazioni mi farebbero rimanere fermo sul mio emendamento; ma le altre considerazioni esposte dall'onorevole signor Ministro le quali convengono con quanto io accennava al principio delle poche parole che ho pronunziato, che cioè io riconosco l'urgenza e la necessità di questa legge per cui qualunque siasi emendamento potrebbe renderne più difficile e più pericolosa l'approvazione in questo scorcio di sessione, io ritiro il mio emendamento quando la Commissione ritiri il proprio, per togliere ogni difficoltà all'adozione di quest'articolo, raccomandando all'onorevole signor Ministro perchè voglia prendere in considerazione le osservazioni da me fatte quando verrà a proporre definitivamente l'assetto delle imposte dirette.

Presidente. La parola è al senatore Pallieri.

Senatore Pallieri. Questo progetto di legge tornerà certamente alla Camera dei Deputati; nel che siamo d'accordo Commissione e Ministro, giacchè d'accordo abbiamo introdotto una modificazione nell'articolo 13; e però non è da temere che coll'adottare gli emendamenti dalla Commissione di Finanza proposti agli articoli 5 e 6, si venga a ritardare la traduzione di esso progetto in legge.

Io tenevo per fermo che il signor Ministro avrebbe accettati tali emendamenti; nella qual persuasione mi induceva tanto l'intima cognizione ch'egli ha delle imposte, considerate tanto nel loro assetto quanto nei loro particolari, quanto il proposito, in cui sempre dichiarò di essere, e lo ripeteva ancor ieri rispondendo agli onorevoli Senatori Siotto Pintor e Balbi Piovera, di voler recare nelle leggi d'imposta quelle riforme che valgono ad ovviare alle più fondate lagnanze. Ma, poichè il signor Ministro respinge le proposte modificazioni, io mi farò, Signori Senatori, in poche parole a dimostrare, che gli articoli 5 e 6 quali vi furono dal signor Ministro presentati, non sono accettabili, che gli emendamenti di cui si tratta meritano la vostra approvazione, e che non reggono le opposizioni del signor Ministro.

Sono sommamente lieto che il Signor Ministro concorra nell'opinione che, rispondendo poc' anzi all'onorevole Senatore Beretta, ho espressa intorno all'articolo 8 della legge del 28 maggio 1867.

Ho in tale occasione avvertito, come l'ultima compilazione degli articoli 5 e 6 del progetto ministeriale in discussione, fosse fatta allo scopo di abrogare lo stesso articolo 8.

Vedgiamo se il testo di questi articoli 5 e 6 risponda all'intento.

Si tratta di stabilire ed ordinare l'imposta per tre anni, ossia per 36 mesi divisi in due periodi di 18 mesi caduno.

Si vuole che così per l'uno come per l'altro periodo, venga formato un solo ruolo di riscossione; si vuole che i ruoli, invece di essere annuali, sieno di un anno e mezzo.

Per verità, coll'estendere un ruolo oltre un anno, si fa luogo ad alcuni inconvenienti; ma con due ruoli di 18 mesi caduno, si otterrà il vantaggio della speditezza, e si può quindi nutrir fiducia di riacquistare il tempo perduto; ond'è che su questo punto io pienamente approvo il progetto ministeriale.

Ma quale è il reddito cui si dovrà applicare l'imposta?

Nel primitivo progetto si diceva, all'articolo 5, come ho pur già ricordato, che l'imposta per il 1868 ed il primo semestre 1869, sarebbe determinata in ragione dei redditi del contribuente durante il 1867, e che, per il secondo semestre 1869 ed il 1870, sarebbe determinata sopra i redditi del contribuente durante il 1868; col che si rendeva omaggio alla disposizione del detto articolo 8. Ma, appalesatasi l'erroneità di quella, all'anno 1867 venne sostituito, nell'articolo 5, il 1868, ed al 1868, il 1869; furono inoltre distinti i redditi definitivi dagli incerti e variabili, con riferimento per questi ultimi alla legge organica del 1864.

Fermiamoci un momento ad osservare alcuna delle conseguenze che deriverebbero da siffatto articolo. Piglio ad esame il secondo periodo, quello, cioè, dei 18 mesi che cominceranno col 1° luglio 1869 e termineranno col 31 dicembre 1870. Suppongo che ad un individuo cessi, il 21 maggio 1869, un reddito definito, un reddito, per esempio, procedente da mutuo.

Se invece del 21 maggio 1869, avessi detto il 21 maggio 1866, invece di un'ipotesi, avrei enunciato un fatto realmente accaduto.

Permettetemi anzi, Signori, che brevemente esponga quel fatto, perchè da ciò che è avvenuto, si potrà precisamente argomentare ciò che avverrebbe.

Un contribuente fece nel 1864 la dichiarazione di un annuo reddito di L. 27. 30, e venne quindi iscritto sui ruoli del 1864, del 1865 e del 1° semestre 1866. Avendo esatto nel 21 maggio 1866 il capitale onde gli proveniva quel reddito, più non lo denunziò nella sua scheda dell'anno scorso relativa all'imposta dal 1° luglio 1866 al 31 dicembre 1867, ma notò come avesse esatto quel capitale, indicando il pubblico istrumento dal quale risultava la fattane riscossione.

Ciò non ostante, l'agente delle imposte dirette, pur ammettendo la cessazione del reddito, lo iscrisse d'ufficio, fondandosi sul regolamento, il quale prescriveva che per il secondo semestre 1866 e per l'anno 1867 l'imposta sarebbe determinata sui redditi dei contribuenti durante il 1866.

Reclamò quel contribuente alla Commissione locale, che gli fece ragione.

L'agente appellò alla Commissione provinciale di Salerno, la quale confermò la precedente decisione.

Ebbe allora ricorso alla Commissione centrale, nè qui vi riferirò come essa abbia giudicato, poichè quando sono in conflitto la legge e il regolamento, non occorre il dire se essa pronunzi a favore dell'una o dell'altro.

E qui mi piace notare che i casi di conflitto fra legge e regolamento sono rarissimi, perchè quel regolamento è assai ben compilato, nè merita per certo tutte quelle censure onde fu fatto segno, censure che sono sempre vaghe e generiche e non mai specifiche, che derivano dalla novità della cosa, e che vengono per lo più da persone che poco o nulla lo conoscono.

Ora, ove per disgrazia quello che era nel regolamento venisse scritto nella legge (è già scritto in questo disegno di legge che nel periodo dei secondi 18 mesi si piglieranno per base dell'imposta i redditi del 1869), nè verrebbe inevitabilmente, che se ad un contribuente cesserà il reddito il 21 maggio 1869, colla legge alla mano l'agente finanziario gli dirà: da gennaio al 21 maggio 1869 è corso l'anno 1869; dunque dovete pagare l'imposta pel secondo semestre 1869 e per l'anno 1870.

Questo è il sistema dell'art. 8 della legge del 1867; e mentre si è detto che lo si voleva abrogare in tutto e per tutto, se ne farebbe qui una novella consecrazione. Vi sarebbe evidente duplicazione d'imposta, essendo che a chi ha pagato per il suo reddito la tassa fino al 21 maggio 1869 non si può far pagare pel reddito stesso, prodotto nello stesso tempo, un'altra tassa ancora nel secondo semestre 1869 e nel 1870.

Basta osservare che questo è precisamente ciò che deriverebbe dall'articolo 5, per non credere che il signor Ministro possa essere favorevole a siffatta disposizione.

Ma da questo sistema nascono ben altre conseguenze. Supponiamo che un contribuente abbia un annuo reddito di lire 4000, che cominci a prodursi in ottobre del 1869; questo contribuente avrà nel 1869 lire 1000 di reddito. Ora, siccome per 18 mesi si applica l'aliquota di una volta e mezzo quella dell'anno, sarebbe quel contribuente tassato, a danno delle Finanze, per un reddito di sole lire 1,500 a vece di lire 5,000.

Lascio le tante altre questioni che si potrebbero trattare a proposito dei ruoli di 18 mesi, che non sono contemplati in veruna legge, ma che pure approvo in queste straordinarie circostanze; dirò solo essere indispensabile o adottare una lunga serie di articoli di legge per regolare tutto ciò che riguarda i ruoli di 18 mesi, o dare per tale oggetto al Potere esecutivo una delegazione speciale; e quest'ultimo partito è quello cui ha inteso di appigliarsi la Commissione, e che il signor Ministro stesso riconosceva potersi *forae* dedurre dall'ultimo alinea dell'emendamento all'articolo 5.

La Commissione ha creduto che ciò si potesse chiaramente dedurre; ma, se il signor Ministro lo stima conveniente, essa non ha difficoltà di usare a tal fine quella formola che gli sembri più precisa, consentendo pure che espressamente si dichiari che il Governo potrà con Decreto Reale determinare le scadenze dei pagamenti dell'imposta.

Per regolare l'imposta di 18 mesi e farne i ruoli, è d'uopo procedere coi lumi dell'esperienza, esami-

nando i vari casi che si possano presentare, le quali cose tutte si potranno agevolmente eseguire mediante un regolamento; ma, ad ogni modo, sarà sempre impossibile che il reddito del 1869 debba servire di norma per un tempo che può essere tutto futuro, come nel caso che ho accennato; caso non ipotetico ma reale, e non unico, chè molti se ne sono verificati, e molti casi si verificherebbero di redditi che cesserebbero nel primo semestre del 1869.

Ora, se il signor Presidente me lo permette, aggiungerò due parole sull'articolo 6, sul quale il signor Ministro delle Finanze ed il signor Senatore Beretta hanno già tenuto discorso.

Presidente. Allora permetta che ne dia prima lettura al Senato.

« Art. 6. Per il primo semestre 1869 e per il 1870 potrà il contribuente ottenere la riduzione o rimborso proporzionale della tassa corrispondente ai cespiti di reddito che gli fossero cessati nel relativo anno.

« Per gli stessi periodi potrà l'amministrazione finanziaria richiedere, mediante ruoli supplementari, la tassa corrispondente ai cespiti d'entrata che non figurassero nei ruoli primitivi od ai redditi che passarono da uno all'altro contribuente.

A questo articolo 6 la Commissione contrapporrebbe la seguente redazione;

« Art. 6. Il contribuente cui sia cessato un reddito avrà diritto al rimborso od all'esonero della imposta dal giorno della cessazione.

« L'amministrazione finanziaria dovrà mediante ruoli supplementari, previe le formalità prescritte per il primo accertamento, richiedere l'imposta corrispondente ai redditi sfuggiti a detto accertamento o passati da una ad altra persona, o che siansi successivamente prodotti ».

Ora può continuare il suo discorso il Senatore Pallieri.

Senatore Pallieri. Parlo adunque sull'articolo 6.

Vi sono due principii che è tempo ormai che vengano formalmente e chiaramente sanciti: l'uno a favore dei contribuenti, il diritto cioè dell'esonerazione dall'imposta per cessazione del reddito; l'altro a favore delle Finanze, il diritto di formar ruoli suppletivi.

Il Governo avrebbe potuto provvedere a quanto concerne questi diritti, stante massimamente le amplissime facoltà concedutegli dall'articolo finale della legge del 1864 e dalla legge dell' 11 maggio 1865; nulla però in tale proposito essendosi operato sinora in via normale, io lodo l'intenzione di chi pensò a farne oggetto dell'articolo 6.

Lodo l'intenzione, ma non posso approvare il modo con che si è mandata ad effetto, giacchè nè anco i termini di quest'articolo rispondono ad un concetto giusto ed esatto.

Che cosa, di fatti, ivi si dice?

Non viene già stabilito in modo assoluto che la cessazione del reddito importa lo scarico dalla relativa tassa, e che l'amministrazione procede, sempre che ne

è il caso, alla formazione di ruoli suppletivi. Ma primieramente si restringono queste disposizioni al primo semestre 1869 per quanto spetta al primo periodo di 18 mesi, ed al 1870 pel secondo periodo; e però non si ammettono pel 1868, si ammettono per il primo semestre 1869, non si ammettono più per il secondo semestre 1869, si ammettono nuovamente per il 1870! Pascal avvertiva, che certe verità cessano di esser tali passando da un parallelo ad un altro; il signor Ministro vorrebbe che senza nè anche cambiar di parallelo, le verità di cui si discorre, cessassero di esser tali da un anno all'altro, da un semestre all'altro, da un giorno all'altro.

E per fermo, i contribuenti della ricchezza mobile saranno chiamati in settembre od ottobre 1868 a fare le loro dichiarazioni rispetto al primo periodo di 18 mesi; se poi il reddito denunziato verrà loro a cessare in ottobre, novembre e dicembre, nessuna remissione; ma se la cessazione si verificherà in gennaio, in tal caso più nessuna difficoltà al discarico. Così parimente, ai contribuenti che verso la metà del 1869 (nè si potrà ulteriormente indugiare se si vuole che la riscossione corrisponda almeno approssimativamente al tempo cui riguarda l'imposta) ai contribuenti che avranno fatto le loro dichiarazioni, il signor Ministro dirà: perdetevi ogni speranza, o voi cui verrà a mancare il reddito nel 1869; non lasciatelo scappare, ritenetelo sino al 1870, ed allora non avrò più difficoltà di riconoscere che quello che non può essere cessazione di reddito nel 1869, è cessazione di reddito nel 1870. Queste son cose che basta enunciare, nè mi ci dilungo.

Quanto ai ruoli supplementari, la cui mancanza per lo passato fu cagione d'ingenti perdite all'erario nazionale, da ciò che si è detto e dai termini in cui è espresso l'articolo 6 ministeriale, si vede che colui il quale pervenisse ad occultare il suo reddito in occasione dell'accertamento del corrente 1868, potrà esser certo di non venir mai più ricercato pel reddito di quest'anno, giacchè pei redditi di quest'anno non vi sono ruoli supplementari. Analoga osservazione si presenta rispetto al secondo periodo di 18 mesi.

Ma v'ha di più: nell'articolo ministeriale non si è neanche contemplato uno de' casi che specialmente fecero sentire la necessità de' ruoli supplementari, voglio dire il caso di redditi prodottisi posteriormente al primo accertamento. Basterebbe del resto il solo dubbio, perchè la Finanza rimanesse perdente di notevoli somme.

E qui fo punto, o Signori, sembrandomi di avere con queste brevi osservazioni dimostrato, che gli emendamenti proposti dalla vostra Commissione non sono immeritevoli del vostro suffragio.

Quanto al Signor Ministro, ognuno di leggieri comprende, che nell'immensità d'affari cui egli provvede, siagli mancato il tempo di addentrarsi minutamente nelle singole disposizioni degli articoli 5 e 6 da lui presentati a quest'Assemblea; ma ora che gliene furono

fatte palesi le conseguenze, io confido che, col singolare acume e con quella sagacia di cui è sì largamente dotato, non vorrà persistere nella sua opposizione.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. L'articolo 5 sia qual è concepito nel testo ministeriale, sia qual è nell'emendamento della Commissione, lascia a parer mio il desiderio di ulteriori schiarimenti.

Colla legge che abbiamo votato sul macinato e col disposto dell'articolo 3, d'ora in avanti la rendita pubblica non va più soggetta ai modi di esazione stabiliti dalla legge del 1864, ma si assoggetta alla tassa per mezzo di ritenuta.

Ora, con l'articolo 5 è detto che si farà un solo ruolo della ricchezza mobile per tutto l'anno 1868 e primo semestre 1869, e un solo ruolo per il secondo semestre 1869 e di tutto l'anno 1870.

Può accadere, anzi accadrà certamente che molte delle cartelle già rimesse dai cittadini alle autorità finanziarie fin dal 1866 o 1867 avranno molta parte di redditi sul Tesoro pubblico denunziate come soggette a tassa, e vi saranno poi diverse di queste cartelle le quali probabilmente non avranno che questa sola indicazione di reddito come soggetto alla tassa.

Ora, egli è certo che negli anni 1869 e 1870 la ricchezza mobile consistente nella rendita sul Tesoro, non dà luogo più a percezione di tassa nei modi ordinari, ma si preleva mediante ritenuta.

Per conseguenza, e nel 1869 e nel 1870 a quei cittadini che avranno negli anni antecedenti denunziata la sola rendita pubblica come soggetta alla tassa della ricchezza mobile, non vi sarà luogo più a mandare nessun ruolo di riscossione, perchè la tassa è ritenuta direttamente. Se poi vi saranno di quelli che avranno denunziato più titoli di ricchezza mobile, si dovrà esigere nell'antica forma sopra quelli che non dipendono da ricchezza pubblica, non si dovrà più esigere con ruoli speciali e individuali sopra la rendita pubblica.

Io credo benissimo che tanto l'onorevole Ministro quanto la Commissione, sono andati nella persuasione che nel 1869, e nel 1870 la tassa per la ricchezza mobile non si può più pagare nelle forme antiche; ma non mi pare che nel modo in cui è concepito l'articolo 5, si provveda a dare uno schiarimento che dilegui ogni possibile dubbio: dal momento che la Commissione ha voluto schiarire altri dubbi che la locuzione dell'articolo ministeriale presentava, si potrebbe schiarire anco questo. Infatti, si dice che l'esazione dell'imposta per il 1868 e primo semestre 1869 sarà fatta sulla media del triennio precedente, e per il secondo semestre 1869 e per il 1870 sarà fatta sui redditi dei contribuenti durante il 1869, oppure sul triennio precedente.

Potrebbe benissimo qualche agente finanziario scordarsi della ritenuta, e liquidare la tassa del 1869 e 1870 anco sulla rendita pubblica.

Vedo che nell'articolo ministeriale è detto che per i redditi di cui all'articolo 3 della presente legge, la tassa sarà liquidata per il solo anno 1868; ma si poteva ancor aggiungere, che per gli anni 1869 e 1870 non sarà mandato ai contribuenti alcun ruolo comprensivo della tassa sulla rendita pubblica. Così ogni pericolo di doppia esazione di tassa per questo titolo anco per semplice dimenticanza, sarebbe dileguato.

E quei cittadini che in passato avessero denunziato un solo titolo d'imposta per la ricchezza mobile, cioè quello della rendita pubblica, sarebbero fatti sicuri che nel 1869 e 70, rimarrebbero esenti da nuove consegne o dichiarazioni, cioè non riceverebbero più alcun ruolo o cartella per pagamento di questa imposta, la quale in quegli anni si esigerà per via di ritenuta.

Non mi parrebbe dunque fuor di proposito che fosse aggiunto un paragrafo nel quale si dicesse che nessun ruolo di riscossione per la rendita pubblica avrà luogo per gli anni 1869 e 1870. Così ogni dubbio ed ogni pericolo sarebbe tolto.

Senatore Pallieri. La Commissione di Finanza non ha mai concepito nessun dubbio, non si è mai fatta alcuna difficoltà simile a quella che or ora ha accennato l'onorevole Senatore Poggi; anzi non comprendo come queste difficoltà possano sorgere: nè alcuna ne sorse rispetto agli impiegati, da che la legge 28 giugno 1866 dispose che sul loro stipendio sarebbe l'imposta riscossa per ritenuta; non fu d'uopo che si dicesse che il reddito del quale si sarebbe pagata l'imposta per ritenuta, non verrebbe più iscritto sulle matricole e sui ruoli.

Egli è attesa l'evidenza della cosa che la Commissione soppresse nella sua redazione dell'articolo 5 il secondo paragrafo dell'articolo ministeriale, che ivi stava benissimo, e pur sarebbe necessario se si adottasse quest'ultimo articolo; perchè, siccome ivi nel paragrafo precedente si stabilisce che i redditi del 68 serviranno anche per il 1° semestre 69, la disposizione contenuta nel secondo paragrafo costituisce una necessaria eccezione a ciò che è disposto nel primo; ma non è già che si creda di dover dire, che quando uno paga l'imposta per ritenuta non debba più essere portato sul ruolo: egli è impossibile che ciò avvenga.

Farò poi osservare all'onorevole Senatore Poggi che pei crediti definiti, a quali appartengono appunto le rendite sul debito pubblico, non si fa nessuna media; la media si fa per i redditi incerti e variabili, ed è un modo di valutarli per presunzione. Ma, quanto ai redditi la cui imposta si riscuote per ritenuta, non può cadere ombra di dubbio, nè ci può essere pericolo che sieno inoltre altrimenti tassati.

Si dovrà solo provvedere nel regolamento, come si è fatto per rispetto a coloro che già pagano imposte per ritenuta, ai quali, quando posseggono anche redditi di altra natura, si è fatto obbligo di dichiarare pur quelli tassati per ritenuta, e ciò a fine di riconoscere se i primi ascendano a somma imponibile.

Io intanto credo di poter assicurare l'onorevole Senatore Poggi che nessun cittadino sarà mai iscritto sui ruoli per quell'imposta che soddisfa col mezzo della ritenuta.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Sono contento degli schiarimenti dati; e più degli schiarimenti poi mi appagano le dichiarazioni fatte dall'onorevole Senatore Pallieri che nel Regolamento sarà messa una disposizione la quale almeno rischiarerà ogni dubbio in proposito.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Fra le tante cose che sono state dette per appoggiare più o meno la proposta governativa e la proposta della Commissione, comprese anche le difficoltà messe avanti dall'onorevole Senatore Poggi, io trovo la necessità di esprimere il concetto che io mi formo dell'economia dei due articoli di cui ci occupiamo, più ad illuminare il mio voto che per bisogno d'illuminare la coscienza dei miei Colleghi. Da ultimo, mi pare, che l'onorevole Poggi dicesse che non si faranno schede nuove per il 1868. Io credo, se ho bene inteso la sua osservazione, che l'obiezione non regge.

Quantunque non sia detto nella legge, e per ciò sia nato dubbio nel preopinante, è evidente che la notificazione o rettifica dei redditi del 1868 si deve fare: e ben mi pare che lo abbia espressamente dichiarato l'onorevole Senatore Pallieri...

Senatore Pallieri. Domando la parola.

Senatore Lauzi.... e credo di non essermi ingannato, giacché il signor Conte Pallieri ha detto che debbono farsi le dichiarazioni pel 1868, avendo egli esclusa rigorosamente l'idea di riferirsi a quelle del 1867.

Ora dunque, secondo me, il contribuente dovrà, prima che finisca il 1868, a quelle epoche che saranno fissate dal Regolamento, fare le sue notifiche o rettifiche dei redditi che hanno servito di base all'imposta per il 1867. In quanto a tutti quei redditi ai quali si applica l'articolo 3° della presente legge, cioè a tutti quelli per la cui tassa il Tesoro si riva mediante ritenuta, di questi non si dovrà tener conto che per il solo anno 1868, giacché appunto a datare dal 1° gennaio 1869 sarà attivato il sistema della ritenuta.

Fin qui non vedo niente di scuro.

Premetto che sarà difficile il caso che ci sia una cessazione di redditi nel 1868 di cui il contribuente non si faccia carico nel denunciare i suoi redditi; e quindi non mi pare affatto irrazionale che l'art. 6 ministeriale parta dal 1869, per indicare o la cessazione dei redditi o la formazione dei ruoli suppletivi per i redditi che o fossero cessati, o si fossero prodotti in questo frattempo; giacché appunto la difficoltà potrebbe nascere al primo semestre del 1869.

Ora, se ho bene inteso, nel sistema della legge, queste notifiche e rettifiche del 1868 non si esten-

dono che al primo semestre del 1869; e quindi ne viene di conseguenza che per il secondo semestre del 1869 e per il 1870 si dovranno fare nuove rettifiche e notifiche alle rettifiche e notifiche originarie. E perciò torna l'argomento di prima: che facendo le notifiche nel 1869, le variazioni non possono accadere che sulla fine del 1869 e durante il 1870, per cui razionalmente, secondo me, l'articolo del progetto di legge determina che nel 1870 si potranno fare altre rettificazioni di rendite sopravvenute o di rendite cessate nel secondo periodo 1869 e 1870.

Ma, sempre, se ho bene inteso, e se è in questo modo, non trovo niente di irregolare nell'economia della legge portata dai due articoli in questione.

Ora, vorrei farmi una sufficiente ragione dei miglioramenti che a questi due articoli indurrebbe la variazione proposta dalla Commissione.

Se non erro, parmi che dall'onorevole Pallieri si sia intaccato come meno provvido il sistema del ruolo a tre semestri.

Ora, mi pare che a questo non rimedia l'articolo 5 emendato dalla Commissione; poichè esso dice appunto che per l'anno 1868 ed il primo semestre 1869 si spedisce un unico ruolo di riscossione: lo stesso avverrà per il secondo semestre 1869 e per l'anno 1870.

Per conseguenza i ruoli a tre semestri stanno tanto in un sistema che nell'altro, e quindi non vedrei quale sia l'innovazione importante che l'emendamento sotto questo rapporto rechi al progetto ministeriale.

Trovo che l'emendamento tace poi sovra alcune circostanze sulle quali si esprime l'articolo del progetto ministeriale, e così nulla dice relativamente ai redditi di cui parla l'articolo 3, sul quale erano nati scrupoli al nostro collega, il Senatore Poggi; ed io intendo benissimo che, come ha detto l'onorevole Senatore Pallieri, sia impossibile immaginare che si possano fare dei ruoli coi quali si duplichi l'imposta, e che il contribuente possa continuare dopo il 1° gennaio 1869, a includere nella propria notifica quei redditi, che saranno tassati senza bisogno del suo concorso dalla Cassa che per conto dello Stato gli pagherà questi redditi medesimi.

Ad ogni modo mi pare che la disposizione dell'articolo 3. non sia sovrabbondante, e possa rassicurare i contribuenti che non ci sarà questo pericolo, che senza assoluta necessità, ha potuto eccitare oggi l'attenzione del Senatore Poggi, come 3 o 4 giorni fa eccitò quella del Senatore Imperiali.

Sovra un altro punto vorrei dire una parola. L'onorevole Conte Pallieri mi pare che dicesse: « Se qualcuno avrà occultato un suo reddito maliziosamente nel 1868 avrà l'impunità. » Io parlando nell'interesse della finanza e della giustizia credo che quest'impunità non si possa verificare, giacché la legge fondamentale sulla ricchezza mobile ha preveduto il caso, e non solamente ha autorizzato l'iscrizione del reddito che fosse stato occultato e verificato dalla Commissione, o altri-

menti dall'agente delle tasse, ma colpisce anche di penale e di multa la omissione volontaria.

Io credo quindi che l'impunità non si possa attuare.

Se ho inteso bene, questo è il sistema del Governo; nè vedo motivo sufficiente per variarlo e mi associerò ai desiderii emessi dal Ministro delle Finanze, perchè possano passare questi due articoli nel modo con cui già furono votati dalla Camera elettiva e presentati al Senato dal Ministero.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io sento la necessità di rispondere poche parole alle argomentazioni dell'onorevole Senatore Pallieri.

Il Senato avrà veduto donde nasce la divergenza fra l'onorevole Pallieri e me.

La sostanza egli propone delle vere e proprie disposizioni generali applicabili sempre, mentre io resto nel concetto che è questa una legge provvisoria, la quale non deve durare che due anni. Considerata da questo punto di vista la cosa, si arriva facilmente a comprendere come sia più opportuno tener fermi gli articoli del progetto; egli se ne scosta proponendo un altro articolo su cui non avrei nulla da dire quando si trattasse di una legge organica generale.

Premesse queste considerazioni, io non posso menar buono all'on. Senatore Pallieri che siano assolutamente inaccettabili le disposizioni dell'articolo 5, imperciocchè quest'articolo 5 non fa che prescrivere, in un modo forse più preciso, la procedura da seguirsi per formare i ruoli di questi due periodi di tre semestri ciascuno. Esso dice che per il primo periodo che comprende l'anno 1868 e il primo semestre del 1869 sarà basata la tassazione sopra gli accertamenti dei redditi esistenti nel 1868, e poi soggiunge che per il secondo periodo, ugualmente di tre semestri, si dovrà basare la tassazione sopra i redditi esistenti nel 1869. Ora, o Signori, colla prescrizione più generica che vi propone la Commissione, noi non possiamo agire molto diversamente da quello che prescrive quest'articolo.

Capisco che havvi effettivamente qualche inconveniente, ma l'inconveniente deriva, non già dall'articolo come è formulato, ma dal fatto stesso di dover stabilire una tassa per 18 mesi. Il non dire nella legge a qual parte del periodo deve riferirsi l'accertamento della rendita, non toglie la difficoltà. O voi prendete per base la rendita del 1868 per il primo periodo, e quella del 1869 per il secondo; o voi prendete per base la rendita del 1869 e quella del 1870. Da questo dilemma non è possibile uscire. Se voi prendete per base la rendita del 1868 per il primo periodo, ed estendete la tassazione a tutto il primo semestre del 1869, cadete senza dubbio nel pericolo di tassare le rendite che forse cesseranno.

Se voi prendete per base la rendita del 1869, cadete nell'altro inconveniente di tassare per il 1868 rendite che non fossero formate ancora. La difficoltà esiste sem-

pre; ma io non credo che sia inaccettabile il dire nella legge che nei tre semestri del primo periodo si debba tassare sulla base della rendita che si è verificata nei primi due; che nel secondo periodo debba pigliarsi per base della tassazione la rendita che si è verificata nell'anno a cui appartiene il primo semestre. Io non vedo veramente quale assurdità si possa incontrare; e tanto meno lo vedo, che agli inconvenienti accennati, al pericolo di cui si lagna l'onorevole Senatore Pallieri, è provvisto dall'articolo 6 il quale vi dice che per il primo semestre del 1869, cioè per il terzo semestre del primo periodo, voi siete autorizzati a esonerare le rendite che fossero cessate, perchè quelle rendite che erano constatate per i primi due semestri, se cessano nel terzo, debbono essere sgravate: e così si fa per il 1870, e si dice che quelle rendite accertate per il secondo semestre 1869, se cesseranno durante gli altri semestri di quel secondo periodo, debbono essere sgravate.

Viceversa poi si dice, che la finanza, dal canto suo, avrà diritto mediante ruoli supplementari, d'aggiungere una tassazione, per quelle che venissero a trovarsi, su quei ruoli fatti sulle basi, nel primo caso, dei due primi semestri, nel secondo caso, del 1° semestre dei periodi rispettivi.

A me pare che nessuna incongruenza si trovi in queste disposizioni, le quali, ripeto, sono tassative per questa circostanza, tassative per questo eccezionale caso di due periodi di tre semestri, che speriamo non si rinnoverà mai più, e per il quale necessariamente bisognava fare disposizioni speciali; ma queste disposizioni speciali poi non escludono, non abrogano le disposizioni generali sulle quali si basa la legge sulla ricchezza mobile.

E se la legge sulla ricchezza mobile ha colle sue prescrizioni attuali dato il modo alle Commissioni di esonerare taluno dei tassati nella maniera che ha esposto, coi diversi esempi che ha citati, l'onorevole Pallieri, questi diritti rimangono pure in vita.

Egli è vero, Signori, che questa legge nulla innova nelle prescrizioni generali della legge esistente; ed in questo io concordo pienamente coll'onorevole Pallieri. Ma io domando all'onorevole Pallieri se egli trova opportuno d'introdurre in una legge provvisoria delle disposizioni generali permanenti; e se egli trova opportuno, introducendole, di obbligarmi a tornare all'altro ramo del Parlamento per sollevare una discussione quando forse il tempo ci farà difetto.

Ecco la ragione vera per la quale io teneva a queste formole, le quali non me lo dissimulo, Signori, sono più incomplete e meno perfette di quelle che la Commissione ci ha presentate; e se si trattasse, ripeto, di una legge permanente, di una legge organica sulla ricchezza mobile, io sarei il primo a preferirle le formole che ha proposte la Commissione.

Quanto al 2° § dell'articolo 5, il quale si riferisce alla ritenuta sulla rendita, essa fu anche l'argomento

di molte considerazioni, perchè bisognava assolutamente evitare il caso che sulla rendita la tassa fosse percepita due volte, od almeno che la legge potesse far nascere questo inconveniente; ma allorchè si dice: *che per i redditi di cui all'art. 3 della presente legge la tassa sarà liquidata per il solo anno 1868*, questo appunto significa che col 3° semestre del primo periodo, incominciando la ritenuta, la tassa, per quanto riflette la rendita pubblica, non dovrà liquidarsi che per i due primi semestri, abbandonandosi per il 3° semestre alla tassazione per via di ritenuta.

Io confesso che a me pare che quella prescrizione qual essa è riportata, possa difficilmente interpretarsi altrimenti.

Tutto ben considerato, signori Senatori, io proporrei alla Commissione un terreno di conciliazione.

Come ho detto più di una volta io ho assunto impegno verso l'altro ramo del Parlamento di presentare alla prossima sessione un progetto di legge pel riordinamento di tutto il sistema delle tasse dirette; or bene, quella a me parrebbe la sede vera di quelle prescrizioni generali che la Commissione desiderava introdurre in questo progetto di legge, ed io fin d'ora assumerei verso la Commissione e verso il Senato l'impegno di farlo.

Fatta questa dichiarazione, io non posso che terminare colla preghiera colla quale ho cominciato il mio discorso.

Presidente. La parola è al Senatore Pallieri.

Senatore Pallieri. Io comincio a prendere atto della ricognizione fatta dal signor Ministro degli inconvenienti che derivano dall'applicazione degli articoli 5° e 6° del suo progetto. Se non che il signor Ministro dice che gl'inconvenienti sono inevitabili perchè sono nella natura stessa della cosa. Io gli domando scusa, ma se egli con una semplice formola pretende di sciogliere tutte le difficoltà che nascono dai ruoli di 18 mesi, non è alla natura della cosa ma a quella formola che attribuir debbe gl'inconvenienti. Io ho detto e ripeto che i ruoli di 18 mesi, non essendo contemplati in nessuna legge, conviene fare una lunga serie di articoli di legge che provvedano ai vari casi, oppure confidare nel Governo; ed è a questo appunto che mira l'ultimo alinea dell'articolo 5.° della Commissione.

Il Signor Ministro, mentre propugna ancora il suo progetto, ha egli risposto alla difficoltà che io gli ponevo innanzi, accennando al caso di un cittadino, a cui cessi il reddito nel 1° semestre del 1869? Quando la legge dirà: il reddito che va soggetto all'imposta è quello del 1869, come si potrà fare a non colpire coll'imposta quel reddito stesso? Per lo contrario, se si fanno vari articoli, od il Ministro provvederà con un regolamento, il caso in cui il reddito abbia cessato di esistere prima di quel periodo al quale si riferisce l'imposta, si potrà, come tanti altri, espressamente contemplare, e non avverrà l'assurdo che sia portato

in un ruolo un reddito che cessò di esistere prima che decorresse il periodo cui concerne l'imposta stessa.

Il signor Ministro poi mi ha risposto, in quanto riguarda la cessazione del reddito, supponendo che tutto il reddito del 1868 si possa portare nel ruolo dei primi 18 mesi; ma io gli avevo fatto osservare che necessariamente nel corrente anno si dovrà procedere all'accertamento nel mese di settembre o di ottobre, e mi parve anzi che egli facesse un segno di assentimento quando io pronunciava tali parole; e se si procede all'accertamento in settembre o in ottobre, lo stesso ottobre ed i successivi novembre e dicembre non saranno mesi dell'anno 1868?

E questo valga anche per risposta a quanto su tal proposito disse l'onorevole Lauzi.

Or dunque, dacchè si farà nel 1868 il primo accertamento, e che il secondo non si può protrarre al di là della metà del 1869, necessariamente dopo fatto l'accertamento avverranno, pel primo periodo nel 1868, e pel secondo periodo nel secondo semestre del 1869, cessazioni di redditi, e quindi si appalesa come mediante i loro ruoli suppletivi, nè il signor Ministro, nè il Senatore Lauzi abbiano punto sciolte le difficoltà che nascono dal testo ministeriale.

Ma se un reddito si produce successivamente al primo accertamento, e se questo caso così essenziale non è nemmeno contemplato nell'articolo 6° (e tutti sanno che i ruoli supplementari sono necessari per comprendervi non solo i redditi sfuggiti, ma anche quelli che si sono prodotti successivamente), come si farà?

E quanto a' redditi prodottisi successivamente, dirò ancora che la mancanza di ruoli a quest'oggetto ha dato luogo ad immense perdite per lo Stato, imperocchè nessuno dei redditi prodottisi nel 1865 e nel 1° semestre 1866 andò soggetto all'imposta sulla ricchezza mobile, mentre se ci fosse stata una disposizione consimile a quella ora proposta dalla Commissione, sarebbero entrate nelle Casse pubbliche centinaia di migliaia di lire, ed io non so come il Governo voglia respingere una proposta che si fa nell'interesse tanto del contribuente che della Finanza.

Io dunque confido ancora che il Signor Ministro accetterà i nostri emendamenti, essendo che se una disposizione, come quella che è contenuta nel suo progetto, e di cui ho dimostrato le inevitabili conseguenze, passasse in legge, questa non sarebbe di possibile esecuzione, nè il signor Ministro stesso saprebbe come rimediarvi.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io domando al Senato il permesso di aggiungere due parole sole.

Io non comprendo a mia volta come non debba bastare, per provvedere alle urgenze ed agli inconvenienti che possono nascere da questo fatto relativo ai ruoli dei tre semestri, la disposizione dell'art. 6.

Ma, dice l'onorevole Senatore Pallieri, se un reddito viene a cessare nel secondo semestre del 1869, voi lo seguirete a tassare anche nel 1870. Io rispondo che se nel 1870 questo reddito non esisterà più, verrà l'applicazione della disposizione che dice che per il 1870 potrà il contribuente ottenere la riduzione o rimborso proporzionale della tassa corrispondente ai cessi di reddito, che per quell'anno gli fossero cessati.

Ora, a più forte ragione, se noi togliamo la tassa sopra un reddito che cessa nel 1870, la si dovrà togliere per un reddito che cessi avanti, che cessi negli ultimi mesi del 1869; nè in questo io veggio difficoltà di sorta, come non ne veggio nemmeno nel ricercare con ruoli supplementari le nuove rendite, sia che abbiano preso origine nei primi mesi del 1870, o negli ultimi del primo semestre di codesto periodo. Lo stesso si dica per l'altro periodo di 18 mesi poichè la situazione è analoga.

Io vedo poi in questo sistema della legge quale è presentata dal Governo, e quale fu approvata dall'altro ramo del Parlamento, un inconveniente, che non mi dissimulo affatto; per il caso che la cessazione di un reddito avvenisse a mezzo il secondo semestre del 1869, ossia nel primo semestre del secondo periodo, nel qual caso forse non si avrebbero tutte le facoltà per far cessare la tassa al momento in cui cessa il reddito, ma l'avremmo però per farla cessare per due semestri successivi; come viceversa, per un reddito che si formi sul finire del 1869, non potremo tassarlo per il rimanente di quel semestre, ma potremo tassarlo con un ruolo supplementare per l'anno 1870; questa sola è la differenza tra il sistema della legge ministeriale, e il progetto della Commissione.

La Commissione, stabilendo in termini generali che a qualunque momento in cui un reddito cessi, deve eziandio cessare la tassa, e quando nasca, debba allo stesso momento nascere la tassa, abbracciava tutti i casi: ciò mi sembra giusto; ma il vantaggio che ne viene, per le non molte migliaia di lire che se ne ricaverrebbero, non mi sembrano tali da farmi affrontare il pericolo che questa discussione prolungandosi di soverchio, nell'altro ramo del Parlamento, la legge non arrivi ad ottenere il complemento di tutte le votazioni di cui essa ha bisogno per essere messa in attività al primo gennaio 1869.

Parliamoci chiaro; le finanze guadagnerebbero in tal modo non molte migliaia di lire, e perderebbero poi parecchi milioni per il prossimo bilancio.

Questa è l'unica ragione che mi fa insistere: del resto, prendo impegno formale nel progetto di legge che presenterò nella prossima sessione, di tener conto di queste gravi e savie osservazioni della Commissione di Finanza, dalla quale veramente non escono che sapienti considerazioni pratiche ed utili, delle quali naturalmente il Ministro delle Finanze deve grandemente far tesoro e giovarsi.

Senatore Pallieri. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Pallieri. La Commissione di Finanza proporrebbe di aggiungere in fine dell'articolo 5 da essa emendato, dopo le parole *da approvarsi per Decreto Reale*, le seguenti: *col quale potranno anche esser determinate le scadenze per la riscossione di ciascun ruolo in una o più rate*; e questo per i motivi che ho esposto, e perchè il signor Ministro ha mostrato temere che nell'ultimo alinea di quell'articolo non sia compresa la facoltà di stabilire la scadenza.

Del resto, le cose dette or ora dal signor Ministro consuevano in massima parte coll'opinione della Commissione di Finanza; se non che quello che ha detto differisce dal testo del suo progetto, ond'è che da questo ultimo suo discorso si potrebbe piuttosto indurre l'accettazione degli emendamenti della Commissione, che quella del progetto ministeriale.

Altro non aggiungerò a quanto ho avuto l'onore di dire, rimettendome alla saviezza del Senato.

Presidente. Il Senatore Beretta aveva subordinato il ritiro del suo emendamento, al ritiro dell'emendamento della Commissione, ma siccome la Commissione insiste nel suo, così domando al Senatore Beretta se insiste nel suo.

Senatore Beretta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Beretta. Avevo accennato che avrei ritirato il mio emendamento per ottenere lo scopo cui il Ministro si prefiggeva; ma dacchè la Commissione insiste nel suo emendamento, credo di poter insistere io pure nel mio, perchè con lo stesso vengono tolte quasi tutte le difficoltà, alle quali alludeva la Commissione stessa per mezzo dell'onorevole Senatore Pallieri.

Egli ha enumerato tutti i guai che nascono dal voler formare i ruoli riunendovi tre semestri complessivi; ha enumerato le difficoltà gravi, e il pericolo che si faccia pagare una tassa che non è dovuta, e il dover subordinare poi gli altri articoli all'emendamento dell'articolo sesto per togliere gli inconvenienti medesimi.

Coll'emendamento da me proposto tutto cesserebbe, fondandosi sopra redditi già accertati negli altri anni precedenti, quindi non vi è più luogo nè a successivi sgravii nè a sopraccarichi.

D'altra parte l'onorevole Pallieri ha accennato nel suo discorso che l'imposta per il 1868 sarà pagata nel 1869, per cui, se in fin dei conti si viene difatto a pagare nel 1869 l'imposta risultante da redditi del 68, perchè non possiamo legalizzarlo in diritto?

Egli ha accennato che i ruoli si faranno nel settembre del 1868: ora, dato tutto il tempo per le verificazioni, i ruoli stessi non saranno esigibili che nel 1869; dunque nel 1869 si pagherà l'imposta sui redditi del 1868. Questo è precisamente quello che io propongo col mio emendamento. L'unica difficoltà che resterebbe a superare, quella cui egli alluse, si è di far pagare un'altra volta la imposta sulla base dei redditi

del 1867 accertata, anzichè sulla presunta del 1868.

Ma non so se bilanciato questo inconveniente, che in senso mio è assai più leggero, non valga a fronte di tutti gli altri maggiori inconvenienti della disparità di trattamento fatta ai contribuenti e della necessità continua di fare duplicati ruoli; perchè queste rettifiche che si devono fare nell'anno successivo non sono altro che una nuova denuncia che son tenuti a fare i contribuenti, che una nuova revisione che devono fare le Commissioni e quindi un doppio lavoro per ottenere il medesimo risultato.

Si otterrebbe poi il risultatò che vuole conseguire il signor Ministro, di fare semplicemente due ruoli per i tre anni, anche col mio emendamento, perchè per l'imposta del 1867, si sarebbe già provveduto coi ruoli fatti, e quindi sarebbe immediatamente applicabile nel corso stesso del 1868 l'imposta del 1868 sui redditi del 1867; e non resterebbero più a fare che i ruoli del 1869 e 1870 relativi alla rendita del 1868 e del 1869. Dunque si formerebbero soltanto due ruoli che riguardano un solo anno di rendita accertata e si risparmierebbero tutti quei ruoli duplicati cui allude la Commissione; ed è per questo che ove un emendamento debba essere posto ai voti sugli articoli 5 e 6, vi sia anche il mio che tengo fermo.

Senatore Pallieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallieri. Non intendo rientrare nella discussione; voglio solo chiedere all'onorevole Senatore Beretta che cosa e come si farà, col suo metodo, rispetto a coloro ai quali venne fatta la ritenuta, e specialmente rispetto agli impiegati; che cosa e come si farà a cominciare dal 1869, rispetto ai possessori di rendita sul Debito Pubblico? Io non so immaginare come possa sciogliere le difficoltà che, oltre l'ingiustizia, si presenterebbero nel suo sistema.

Senatore Beretta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Beretta. Mi pare che non vi sia una grande difficoltà per rispondere a quest'obbietto.

Se si tratta di redditi del 1867, per questi sono già predisposte le schede, e vi sono contemplati i redditi a termini di legge ed escluse quindi le ritenute che erano già in corso; per i redditi di cui all'art. 3. della presente legge è detto anche nel mio emendamento che la tassa sarà liquidata pel solo 1868; dunque quello che riguarda la ritenuta della rendita non sarà più liquidato nel 1869.

Mi pare che non ci sia questo ostacolo che teme l'onorevole Senatore Pallieri: del resto io mi rimetto al Senato.

Presidente. Rileggo l'emendamento del Senatore Beretta.

(Vedi sopra.)

Domando se questo emendamento è appoggiato. Chi l'appoggia, sorga.

(Non è appoggiato).

Ora rileggo l'articolo proposto dalla Commissione, con l'aggiunta che testè mi fu inviata.

« Art. 5. Per l'anno 1868 e pel primo semestre 1869 si spedirà un unico ruolo di riscossione.

Lo stesso avrà luogo pel secondo semestre 1869, e per l'anno 1870.

Verranno date a tale effetto le occorrenti disposizioni con Regolamento da approvarsi per Decreto Reale, nel quale potranno essere anche determinate le scadenze per la riscossione di ciascun ruolo in una o più rate. »

Chi approva questo articolo, sorga.

(Non è approvato).

Senatore Pallieri. Domando la controprova.

Presidente. Veramente ho già pronunziato che l'articolo non era approvato: se si fosse domandata prima la controprova. . . .

Ministro delle Finanze. Mi pare che la Presidenza ha già pronunziato, e che non sarebbe nelle consuetudini del Senato di fare ora la controprova. Del resto, mi rimetto interamente al Senato.

Senatore Pallieri. Io pure me ne rimetto interamente all'onorevolissimo signor Presidente: mi pareva però che non fosse grande la differenza dei voti, e molti potrebbero per avventura rimanere seduti nella prova e nella controprova.

Presidente. I signori Segretarii han fatto il computo dei voti e mi hanno detto che l'articolo non era approvato: io quindi ho pronunziato, dopo aver consultato i Segretarii, secondo il Regolamento.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Mi pare se qualcuno avesse domandato la controprova, la dichiarazione testè fatta dall'onorevole signor Presidente sarebbe opportuna, ma non essendovi fatta questa domanda, mi sembra che siamo ancora in tempo.

Presidente. Il Presidente non domanda se si vuole la controprova; questa dev'essere richiesta.

Senatore Farina. Domando la parola per una osservazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Come si fa a sapere l'esito d'una votazione prima che sia proclamata? Gli è solo quando si è pronunziato quest'esito che si può vedere se c'è o no dubbio; allora si chiede la controprova.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ministro dell'Interno. La questione è un po' grave perchè costituirebbe un precedente.

Alloraquando in tutti i Parlamenti il Presidente ha proclamata la votazione, non è possibile mettere in discussione se la votazione sia come il Presidente l'ha pronunziata.

La controprova è di diritto; non è d'obbligo il farla tutte le volte, è solo diritto di ciascuno il domandarla.

Difatti, il più delle volte la controprova non si fa,

e perchè non si fa? perchè non è obbligo del Presidente il farla, ma è un diritto di ciascun membro il domandarla. Ma quando si può domandarla? Evidentemente bisogna domandarla prima che il Presidente proclami l'esito della votazione. Dopo di ciò la decisione del Presidente è come cosa giudicata. Il lasciare che sia domandata dopo che l'Ufficio presidenziale ha dichiarato l'esito della votazione, sarebbe un mettere in discussione ciò che è decisamente e regolarmente pronunziato. Questo fatto sarebbe affatto nuovo in qualsivoglia Parlamento, e sarebbe secondo di conseguenze inammissibili.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. L'osservazione dell'onorevole preopinante sarebbe giusta se si vedesse a colpo d'occhio una tale maggioranza o minoranza che non lasciasse dubbio sull'esito della seconda votazione; allora intendo che la prima votazione si possa ritenere come definitiva. Ma quando la prova è dubbia, quando il numero dei votanti è tale che non presenta che piccola diversità, allora io credo che anche senza che il Presidente lo dica, si dee fare la controprova.

Presidente. Mi permetta; l'onorevole Farina, in questo modo, trasporterebbe nei singoli Senatori il diritto del Presidente.

Senatore Farina. Il Regolamento dice che ognuno può domandare la controprova.

Presidente. Sì, ma non quando il Presidente ha pronunziato.

Ministro dell'Interno. Trattandosi di questione di massima, mi permetto di aggiungere ancora due parole.

L'onorevole preopinante desume la convenienza, di ammettere o di non ammettere la controprova, secondo che appaia come disse, a colpo d'occhio, che vi sia stata una maggioranza notevole o no. Ma a vista d'occhio di chi? Evidentemente l'onorevole preopinante dà il diritto ad un Senatore di mettere in dubbio e di togliere l'autorità alla decisione del Presidente. Il Presidente ha il debito di fare la controprova allorchando la votazione gli risulta dubbia. Dappoichè esso ha proclamato l'esito della votazione, il dubbio per parte dell'Ufficio Presidenziale rimane affatto escluso. E l'è manifesto perciò che coll'ammettere ancora questo dubbio per l'istanza individuale di un Senatore, si annullerebbe la decisione del Presidente, che escluse il dubbio. Ciò non esclude punto il diritto che dà il Regolamento ad ogni Senatore di sollevare un tal dubbio domandando la controprova; ma questo diritto, se può appartenere a ciascuno per illuminare la decisione che il Presidente deve pronunziare, non può spettare ad alcuno per annullarla dopo che sia stata pronunziata.

Senonchè, in questo caso la votazione non è neppure stata dubbia; ed anche in ciò non posso essere dell'avviso dell'onorevole preopinante. Ma checchè sia

di ciò ora il Presidente ha pronunziato, ha pronunziato regolarmente, epperò la sua decisione è assolutamente irrevocabile.

È cosa importantissima che in tutti i casi che riguardano le nostre votazioni siano tenute ferme ed illese queste massime; dappoichè, se si ammettesse che la proclamazione fatta dal Presidente potesse essere per qualsivoglia causa infirmata, sebbene esso abbia osservato il Regolamento, non vi sarebbe più nulla di sicuro.

Il Senato, per poter votare, deve essere in numero legale; ma è egli lecito quando la Presidenza ha pronunziato sopra una votazione, e che l'ha ritenuta come definitiva e valida, anche pel numero dei votanti, è egli lecito ad uno dei Senatori di sollevare la questione che il Senato non era in numero? Evidentemente no; e questa questione fu molte volte decisa. Allorchè la proclamazione di una votazione è fatta con tutte le forme prescritte dal Regolamento, essa è irrevocabile.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Siccome l'onorevole Senatore Farina ha dichiarato che la votazione era dubbia, io come Segretario sono in debito di dichiarare che la votazione non offriva il menomo dubbio; e che l'emendamento della Commissione permanente di Finanza è stato respinto a forte maggioranza e che votarono appena ventun Senatori nel senso dell'emendamento della Commissione.

Faccio questa dichiarazione a scarico dei Segretarii, perchè quando la votazione avesse presentato qualche dubbio, i Segretarii stessi sarebbero stati i primi a domandare la controprova.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Pallieri.

Senatore Pallieri. Si procede alla controprova non solo, come crede l'onorevole Senatore Chiesi, quando la prova è dubbia, ma eziandio quando la controprova è domandata. Si vegga l'articolo 49 del nostro Regolamento.

Vari Senatori. Ma non dopo la proclamazione! (*Voci in senso diverso*).

Senatore Pallieri. L'articolo 49 dice: « Il voto è compiuto con la sola prova, quando la maggioranza ne risulta manifesta e non sorge richiamo. Si procede alla controprova quando il risultato della prova rimane dubbio, ovvero la controprova è domandata ».

Nessuno certissimamente può mettere in dubbio ciò che dice l'onorevole Presidente, e quando egli ha fatta la proclamazione del voto, a nessuno è dato di fare osservazioni in contrario; se non che, quando l'onorevole Presidente dice che una tal proposta è rigettata perchè i Senatori alzati sono in numero minore di quelli che sono seduti, la sua proclamazione equivale precisamente ad accertare questo fatto, cioè, che gli alzati sono in numero minore dei seduti; ma facendosi la controprova, se parte di coloro che rimasero seduti alla prova rimanessero nuovamente seduti, potrebbe avvenire che

il risultato della votazione fosse contrario a quello che appariva in occasione della prova.

Ecco perchè io mi era permesso di sottomettere al Signor Presidente la proposta della controprova.

Presidente. Ha la parola il Signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Non vi è dubbio sul fatto accennato dall'onorevole Senatore Pallieri, cioè che non tutti i membri del Senato che rimasero seduti possono riputarsi essere di parere contrario a quelli che si sono alzati; ma è perciò appunto che il Regolamento dà facoltà a tutti i signori Senatori di domandare la controprova. Quanti credono che il fatto di essere rimasti seduti un maggior numero di Senatori di quelli che si sono alzati non esprima bastantemente il voto, possono domandare la controprova. Ma se nessun membro del Senato la domanda prima della proclamazione del voto per parte dell'onorevole Presidente, è segno che a nessuno è venuto questo dubbio.

Ora, quando non si è usato di questo diritto, e il signor Presidente proclamò l'esito della votazione, il volerla contestare dopo, è lo stesso che dichiarare nulla ed inefficace la proclamazione fatta dal Presidente.

Ed io allora dico che quasi tutte le nostre votazioni potrebbero per questo verso essere impugnate. Non può dunque esservi dubbio che quando la controprova non fu domandata prima della proclamazione del voto, la proclamazione stessa debba sortire irrevocabilmente il suo effetto.

Senatore Torrearsa. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senator Torrearsa. Signori! Io fui della minoranza, e ciò mi obbliga a manifestare la mia opinione su quest'incidente.

Il Regolamento dice che ognuno ha diritto di domandare la controprova quando vi è una votazione non manifestamente chiara. Ma io credo che questo diritto ha un tempo nel quale si possa esercitare e non lo si possa esercitare a volontà, e dopo che siasi constatato dal Presidente il risultato contrario.

Il Presidente che rappresenta il Senato, ha pronunciato, assistito dai Segretari, e nella sua imparzialità ha creduto che non possa cader dubbio sulla votazione avvenuta. A me pare adunque che sia nella dignità stessa del Senato, e che sia massima se non stabilità, da stabilirsi, che non si possa tornare sulla votazione già avvenuta; altrimenti questo fatto potrebbe ripetersi molte volte, se nelle votazioni manifestamente non dubbie altri potesse chiedere la controprova, anche dopo proclamato il risultato.

Presidente. Essendo esaurito questo incidente, rileggo l'articolo 5 del progetto ministeriale per metterlo ai voti.

« Art. 5. L'imposta per il 1868 e per il 1° semestre 1869 sarà determinata in ragione del reddito annuale del contribuente durante il 1868 o della media

del triennio precedente se si tratti di redditi di cui all'art. 14 della legge 14 luglio 1864, n. 1830.

« Per i redditi di cui all'art. 3 della presente legge la tassa sarà liquidata pel solo anno 1868.

« Per il secondo semestre 1869 e per il 1870 l'imposta sarà determinata sui redditi dei contribuenti durante il 1869 o sulla media del precedente triennio a termini di legge.

« Nell'un caso e nell'altro la riscossione si farà sopra un ruolo unico alle scadenze che saranno determinate per Decreto Reale. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 6, ma siccome la Commissione legava l'emendamento dell'articolo 5 a quello proposto all'articolo 6, domando alla Commissione se lo ritiene anche separato.

Senatore Porro, Relatore. Una volta respinta la proposta della Commissione sull'articolo 5, cade da sé anche la proposta di surrogare l'articolo 6; quindi la Commissione ritira l'emendamento all'articolo stesso.

Presidente. Leggo l'articolo 6 del progetto Ministeriale.

« Art. 6. Per il primo semestre 1869 e per il 1870 potrà il contribuente ottenere la riduzione o rimborso proporzionale della tassa corrispondente ai cespiti di reddito che gli fossero cessati nel relativo anno.

« Per gli stessi periodi potrà l'amministrazione finanziaria richiedere, mediante ruoli supplementari, la tassa corrispondente ai cespiti d'entrata che non figurassero nei ruoli primitivi od ai redditi che passarono da uno ad altro contribuente. »

Senatore Farina. Domando la parola per uno schiarimento.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. L'articolo dice: « Per il primo semestre 1869 e per il 1870 potrà il contribuente ottenere la riduzione o rimborso proporzionale della tassa corrispondente ai cespiti di reddito che gli fossero cessati. »

E se questo cespite di reddito invece di cessare nel primo semestre cessasse nel secondo, non potrà ottenerlo?

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. A me pare che anzi sia chiarissimo che lo potrebbero ottenere, anche se cessassero nel primo periodo di tempo.

Di fatti, si parla di cespiti di reddito che fossero cessati nel relativo anno, riferendosi cioè al 1870 e al 1869 secondo che sia nel primo o nel secondo dei due periodi che il caso si presentasse.

Osserverò ancora che appunto or ora nel rispondere all'onorevole Senatore Pallieri, io aveva dichiarato, che intendeva questa disposizione estensiva anche alla cessazione dei redditi nel primo periodo, nella parte cioè nella quale sono stati accertati; non vi è dubbio che

la tassa cessa, se cessa il reddito nel secondo periodo.

Senatore **Farina**. Domando la parola per fare una semplice osservazione.

È vero che il fine dell'articolo si riferisce all'anno, ma è vero anche che il primo comma dell'articolo stesso si riferisce ad un solo semestre, dunque il primo comma resta limitato dall'espressione generica che si legge in fondo dell'articolo stesso.

Per conseguenza, mi pare evidente che quest'articolo contenga un controsenso, che cioè un reddito il quale cessa nel primo semestre produce il diritto in chi è debitore della tassa di chiedere l'esenzione dalla medesima; se cessa nel secondo semestre, questo diritto non l'avrebbe più. Questo io noto, perchè mi pare molto inesatta l'espressione; e ripeto anzi che preferirei quella proposta dalla Commissione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Domando perdono al Senato, se prendo la parola in questo momento per dare uno schiarimento che mi pare molto essenziale.

L'onorevole Senatore Farina ha notato l'espressione 1° semestre 1869; ma non bisogna che egli dimentichi che il primo semestre 1869 è ricordato come terzo semestre del primo periodo di 18 mesi. Si tratta del terzo semestre del primo periodo, e parimenti il 1870 è ricordato come cumulo dei due ultimi semestri del secondo periodo. Ora, parimenti nel primo semestre dell'anno 1869 la tassa è basata sugli accertamenti del 1868; si è detto nel primo semestre 1869, il che vuol dire nel terzo semestre del primo periodo; quindi nessun dubbio che se cessa il reddito, cessa la tassa. Ma secondo me, cessa la tassa in cotesto ultimo periodo, anche se il reddito è cessato prima. Lo stesso si dica dell'anno 1870 che forma i due ultimi semestri del primo periodo, nel quale la tassa è basata sugli accertamenti del 1869; se in quell'anno è cessata la rendita, cessa la tassa. Ecco come a me pare che si debba intendere quest'articolo, e per verità trovo che ciò sia assai chiaramente espresso.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Dacchè è ammesso che la legge dovrà necessariamente ritornare nell'altra Aula del Parlamento, io pregherò l'onorevole Signor Ministro, e l'onorevole Senatore Farina a vedere se non valesse, a chiarire il concetto della legge, il sostituire alla fine del primo paragrafo alle parole *relativo anno* le parole *relativo periodo*. Questa sostituzione confermerebbe chiaramente ciò che ha detto l'onorevole Signor Ministro, che cioè si è accennato al semestre 1869 e all'anno 1870 unicamente come ai due termini che chiudono i due periodi dei quali si occupa l'articolo precedente.

L'indicazione dei periodi spiegherebbe il concetto chiaramente; mentre le parole *relativo anno* non spie-

gano interamente il concetto suddetto così chiaramente espresso testè dal Signor Ministro.

Io proporrei dunque di sostituire la parola *periodo* alla parola *anno* al fine del paragrafo.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Io farò osservare all'onorevole precipitante, che il dire *periodo relativo* invece di *anno relativo*, non muta nulla al concetto. Io piuttosto sono inclinato ad accontentarmi della interpretazione che ha data l'onorevole signor Ministro, e che egli penserà a mantenere. Se si volesse adottare l'articolo 6° qual è proposto dalla Commissione, allora mi vi acconcierei; ma sostituire alla parola *anno* la parola *periodo*, senza specificare niente di più, parmi un altro equivoco perchè dire *periodo* come dire *anno*, ciò si riferisce sempre al primo alinea nel quale appunto il 2° semestre del 1869 non è contemplato.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Io intendeva con questo cambiamento d'accontentare lo scrupolo ragionevole manifestato dall'onorevole collega Farina, e di meglio spiegare il concetto esposto dal signor Ministro delle Finanze; ma se si conviene che la sua spiegazione basta, e che anche colla parola *anno* si può intendere quello che sarebbe significato dalla parola *periodo*, risparmierò al Senato il tedio di una votazione, e ritiro il mio emendamento.

Presidente. L'emendamento essendo stato ritirato, metto ai voti l'articolo che ho testè letto.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 7. È esente da sovrimposte comunali e provinciali la imposta sui redditi di cui all'art. 3 ».

(Approvato).

« Art. 8. Per gli anni 1869 e 1870, la facoltà accordata alle Provincie ed ai Comuni di imporre centesimi addizionali alla tassa sui redditi della ricchezza mobile, è limitata a quattro decimi della principale, da ripartirsi giusta le norme dell'art. 15 del Regio Decreto 28 giugno 1866, n. 3023 ».

« Le facoltà accordate ai Comuni dall'art. 118 della legge 20 marzo 1865, n. 2218 e dall'art. 16 della succitata legge 28 giugno 1866, vengono estese eziandio ad imporre nei rispettivi territori le seguenti tasse:

« Tassa di famiglia o di fuocatico:

« Tassa sul bestiame.

« I regolamenti per l'applicazione di queste tasse dovranno per ciascuna provincia essere deliberati dalle deputazioni provinciali ed approvati con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

« Prima di concedere ad un Comune la speciale autorizzazione di cui è parola nell'articolo 20 del R. Decreto 28 giugno 1866, n. 3023, le deputazioni

provinciali dovranno verificare che il Comune medesimo abbia applicato o la tassa sul valore locativo, od alcuna delle tasse permesse dalla legge attuale ».

(Approvato).

« Art. 9. Il contingente totale d'imposta nei fondi rustici pel compartimento del Piemonte e della Liguria sarà pel secondo semestre 1864, e per gli anni 1865, 66 e 67 definitivamente ripartito ed esatto in proporzione delle quote d'imposte precedenti alla legge 14 luglio 1864 N. 1831, ferme le disposizioni della legge stessa concernenti i territori di estimo lombardo, i terreni non censiti e gli esenti.

Senatore Saracco. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Saracco. Volendo esser breve, anzi brevissimo, domando al Senato che le disposizioni contenute nell'articolo di legge testè letto dall'onorevole nostro Presidente, le quali mirano a stabilire definitivamente la misura dell'imposta prediale dovuta dai contribuenti del compartimento cadastrale Ligure-Piemontese per ciascuno degli anni 1865, 66, 67, vengano egualmente estese ed applicate al corrente esercizio 1868. In altri termini io mi permetto di proporre che i Contribuenti di questo Compartimento sieno chiamati anche pel corrente anno a pagare l'imposta giusta le quote precedenti alla legge 14 luglio 1864.

Le ragioni della proposta che ho avuto l'onore di sottoporre al Senato mi sembrano così chiare, e dirò pure evidenti, che non sento proprio verun bisogno di darle un ampio e vero sviluppo.

Basta dire, onorevoli Colleghi, che mentre i contribuenti del Compartimento Ligure-Piemontese oggi 7 Luglio 1868, non sanno affatto quello che debbano pagare d'imposta prediale per il corrente anno; mentre nei termini di questo progetto di legge, tal quale è uscito dalle sapienti deliberazioni dell'altro ramo del Parlamento, lo Stato non avrebbe diritto a riscuotere in tutto l'anno 1868 neppure un centesimo sopra l'imposta prediale dovuta da quel Compartimento: se a voi piacerà fare buon viso alla proposta che ho avuto l'onore di presentare, ne avverrà questo beneficio, che quindi innanzi i contribuenti sapranno per bene quello che debbono pagare, i Comuni e le Provincie potranno finalmente esigere i loro centesimi addizionali onde far fronte alle loro spese arretrate, e a quelle dell'anno corrente, e finalmente o Signori, lo Stato, questo povero Stato troverà maniera onde riscuotere quei 20 milioni a un dipresso, che rappresentano il montare del tributo prediale che cadrà a peso di quel Compartimento, se venga approvato il presente disegno di Legge.

Signori, io vi ho detto un momento fa, che le ragioni della mia proposta sono chiarissime; quindi attenderò che alcuno mi dica perchè si abbia ad introdurre un sistema diverso da quello che si propone per gli anni trascorsi, quando a me pare, e penso

aver dimostrato che continuando anche pel 1868 nello stesso ordine di idee, si provvede non solo a tutte le esigenze dei contribuenti, ma ancora e principalmente a quelle dello Stato, che sono gravi e stringenti.

D'altronde, o Signori, se voi mi permettete di aggiungere poche altre considerazioni, quale può mai essere la ragione perchè nel 1868, si debba tenere un sistema al tutto diverso da quello che si propone pel 1867? Forse che non abbiamo noi già varcato la prima metà dell'anno in cui si deve pagare? Forse che la posizione dei cittadini rispetto all'imposta non ha una buona volta da essere definita e riconosciuta in base alla legge che si trova attualmente in vigore? O intendereste per avventura di dare effetto retroattivo ai provvedimenti, che oggi siamo chiamati a sanzionare?

Voi potete bene, o Signori, rendere intorno a ciò quel giudizio che vi parrà di tutti il migliore; ma quando si tratta di interessi di così alta rilevanza non mi indurrò a credere giammai che senza una ragione al mondo vogliate applicare il principio della retroattività delle leggi in materia d'imposta, e stimo in conseguenza che nella vostra giustizia non esiterete un istante ad accogliere la proposta che ho avuto l'onore di fare.

Nè può muovere l'obbietto che alcuni fra i contribuenti i quali vedrebbero ridotte le loro quote d'imposta in conseguenza delle fatte consegne, possano giustamente lagnarsi di negata giustizia. L'obbietto sarebbe invero assai grave e convincente, se la legge del 14 luglio 1864 avesse ricevuto la sua esecuzione; ma siccome questa disgraziata legge non ha per ciò che riflette il riparto dell'imposta nel Compartimento Ligure piemontese ricevuto pure un principio di esecuzione, io non so davvero chi possa vantare e mettere in campo diritti acquisiti, e possa pretendere di non pagar più in base agli antichi allibramenti, per ciò solo che si è tentato e non si è potuto riescire nell'esperimento di un sistema, che un antico ministro, l'illustre Scialoja, ha giustamente battezzato di assurdo.

Queste ragioni devo dirlo conchiudendo, era dover mio esporle innanzi alla Commissione permanente di Finanze, alla quale ho l'onore di appartenere, e siccome i miei colleghi della Commissione non solo, ma benanco l'onorevole signor Ministro delle Finanze, intervenuto in seno della Commissione medesima, avevano (se non prendo errore) perfettamente riconosciuto che secondo il testo della legge uscita fuori dalle deliberazioni dell'altro ramo del Parlamento, il Ministero era assolutamente disarmato, o per dir meglio non aveva mezzi nè autorità a riscuotere l'imposta del 1868, nè in modo definitivo e nè tampoco provvisoriamente, se non quando ci saremmo trovati molto innanzi nel 1869, ho avuto il torto di credere che tanto egli, sollecito come giustamente è degli interessi della Finanza, quanto i miei Colleghi della Commissione permanente di Finanze, avessero aderito ad accettare

quel rimedio che sin d'allora io aveva creduto il migliore.

Ho veduto di poi che io ero caduto in gravissimo errore, perocchè la Commissione si accostò nella mia assenza al partito di proporre un altro emendamento in sostituzione del mio, e propose a questo fine una nuova redazione dell'articolo 13.

Ora io non so, se l'onorevole Ministro intenda accostarsi a questo concetto della Commissione, e malgrado le cose dette nella Relazione non oserei affermarlo, perchè sovr'altro punto è avvenuto già che si è manifestato un dissenso, mentre l'onorevole Relatore aveva in tutta buona fede annunziato un pieno accordo fra Ministro e Commissione.

Aspetterò pertanto a rispondere, quando mi venga fatto di conoscere le intenzioni del signor Ministro, e riserbandomi allora a domandare all'onorevolissimo Presidente la facoltà di poter rispondere agli argomenti del signor Ministro, prego intanto il Senato a voler fare buon viso alla proposta che ho avuto l'onore di presentare alle sue deliberazioni.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. È ben vero che nel seno della Commissione permanente di Finanza fu ventilata la questione di sapere se agli anni 65, 66, 67, nei quali deve contenersi il riparto dell'imposta sopra gli antichi allibramenti in contraddizione del disposto della legge del conguaglio, dovesse aggiungersi eziandio il 1868.

È pur vero che questo emendamento semplificherebbe molto da una parte il disposto della legge, ma è vero altresì che io non mi espressi mai in modo da far credere che accettassi interamente questa proposta; persuaso come era, e come sempre sono, che essa non sarebbe accolta dall'altro ramo del Parlamento.

Nè, d'altra parte, parrebbe troppo regolare che nell'una e nell'altra Camera si venisse oggi ad adottare una deliberazione, la quale sta in contraddizione con quanto esse stesse deliberavano colla legge del bilancio; imperocchè, se l'onorevole Saracco si rammenta, nella legge del bilancio si diceva, che pel 1868 si sarebbe esatta l'imposta nel Compartimento Ligure-piemontese, a termini della legge del conguaglio.

Ora, o Signori, venire con una legge provvisoria a disdire quello che colla legge del bilancio fu stabilito, mi parrebbe assolutamente cosa fuori delle consuetudini di questa Assemblea.

Questa per me è la principale ragione per la quale io non credo poter accogliere l'emendamento, che l'onorevole Senatore Saracco ha or ora proposto; ma ve ne hanno anche altre.

Io non credo necessario entrare ora in un largo sviluppo sopra l'argomento della fondiaria del Compartimento piemontese e ligure, nè sopra il modo che si è tenuto per applicare la legge del conguaglio, e sopra gli effetti che ne sono nati; quello che io mi limiterò

a ricordare al Senato si è, che sempre, e in tutti i tempi, si è lamentata la sperequazione dei catasti di quel Compartimento; sempre, e in tutti i tempi, si è lamentato l'ingiusto riparto che ne deriva; e si è detto e ripetuto che era impossibile aggravare l'imposta prediale in un paese dove il catasto era così sperequato.

Ora, o Signori, come portare con questa legge un nuovo aumento sopra la tassa fondiaria, un nuovo aggravio sui contribuenti? Voi avete pur sentito nella discussione generale alcuni oratori dichiararvi, che si aumentava la sperequazione, e si rendeva così più sensibile; e volete voi ora seguitare a repartire la tassa sopra gli antichi allibramenti, vale a dire non facendo nulla per tentare di diminuire questa sperequazione?

Io confesso che non saprei adattarmi a questo concetto, nè avrei il coraggio di sostenerlo davanti all'altro ramo del Parlamento, dove la questione fu ampiamente discussa e dove si sentì la necessità di fermarsi almeno con questi reparti ingiusti e sperequati a tutto l'anno 1867, in cui ormai le tasse sono totalmente pagate.

È vero, o Signori, che, dall'esame che di questa legge fece la Commissione di Finanze, ebbe ad emergere una lacuna, la quale consiste in questo: che pel disposto dell'articolo 13, di cui or ora parleremo, veniva a cessare nel Governo qualunque facoltà di incassare provvisoriamente sulle basi degli antichi allibramenti le tasse dell'anno corrente, e ne veniva la conseguenza che, durante tutto il 1868, nessuno avrebbe pagato, perchè tutti i contribuenti avrebbero avuto diritto di non pagare la tassa.

A questa giustissima avvertenza avanzata dall'onorevole Saracco, la Commissione intiera ed io pure, non potemmo non consentire, che un modo si trovasse perchè fosse tolto tale inconveniente; ed è per questo che la Commissione vi propone oggi un emendamento all'articolo 13, il quale pare a me tanto grave ed importante e tanto necessario a perfezionare questa legge, che non ho esitato ad accettarlo; anzi non esito di assumere l'impegno, come sia votato dal Senato, di sostenerlo nell'Camera dei Deputati; ma rimediato a questo inconveniente, la legge rimane come un nuovo tentativo, che spero efficace, per arrivare a modificare il danno che nasce dall'aggravio del terzo decimo in quelle provincie, dove, ripeto, la sperequazione dei catasti farebbe sentire molto maggiormente il peso almeno alla metà delle popolazioni.

L'onorevole Senatore Saracco ha accennato come queste disposizioni possano essere tacciate di retroattività; e per dire il vero trovo che pur troppo, se si vuole regolarizzare la riscossione delle imposte nelle provincie liguri e piemontesi, convien cadere in questo inconveniente della retroattività; ma non vedo la necessità di prolungare indefinitamente uno stato di cose, che secondo il consenso di tutti è contrario alla giu-

stizia. Ora, se la necessità di regolarizzare le riscossioni del 1865-66 e anche del 1867 ci induce oggi con una nuova legge posteriore a mutare le disposizioni della legge sul conguaglio, buona o cattiva che essa sia, evidentemente noi diamo a questa legge una azione retroattiva; ma non veggio per questo che ne venga la conseguenza che quel medesimo riparto, fatto su catasti sperequati, che appunto abbiamo dovuto subire per la difficoltà che ha trovato l'applicazione della legge del conguaglio negli anni passati, debba oggi essere deliberato anche per l'avvenire.

Io dunque insisto presso il Senato affinchè non voglia introdurre all'articolo 9° l'emendamento che l'onorevole Saracco propone: e mi riservo all'art. 13 di tornare sull'argomento, di spiegare lo stato della riscossione al momento attuale, dimostrando come l'emenda proposta dalla Commissione possa riescire a regolarizzare abbastanza questa operazione.

Senatore Saracco. Non risponderò alla prima parte del discorso pronunciato dall'onorevole Ministro delle Finanze, nella quale ha mostrato di credere che quella proposta che ho avuto l'onore di sottoporre alla deliberazione del Senato; se ottenesse favorevole accogliimento qui dentro, non sarebbe sanzionata dall'altro ramo del Parlamento. Non risponderò, io ripeto, imperciocchè se le nostre deliberazioni dovessero essere misurate alla stregua del giudizio che altrove se ne facesse, in verità non so più qual parte rimarrebbe da fare a questo, che pure vien chiamato il primo Corpo politico dello Stato.

Io cerco di sapere ed esamino se il provvedimento che mi sta innanzi è giusto; equo ed onesto, e quando è entrato nell'animo mio il convincimento che si ha da mutare una legge, non debbo, non posso a verun patto occuparmi di quello che altrove possa avvenire. Mi conceda pertanto il Senato di spendere qualche altra parola in merito del proposto emendamento.

L'onorevole Ministro ha parlato di convenienza parlamentare, ed ha ricordato, che approvando alcuni mesi addietro la legge del bilancio attivo aveva consentito ad introdurre alcune disposizioni, le quali stabilivano di già qual era il sistema diverso di quello che io propongo che si doveva seguire nel 1868 per la riscossione della imposta prediale nel compartimento Ligure-Piemontese. Se, egli ci ha detto, voi avete creduto bene di introdurre una speciale disposizione nel mese di febbraio, perchè oggi la vorrete mutare?

Signori, quest'argomento prova troppo, perchè si possa invocare con frutto; e veramente se la legge 13 febbraio 1868 a cui egli alludeva, avesse ricevuto la sua esecuzione, potrei forse trovarmi d'accordo con l'onorevole Ministro che oggi non converrebbe introdurre una disposizione, la quale immutasse le parti principali di quella legge. Ma non è egli piuttosto vero che questa legge del 13 febbraio 1868 non ha ricevuto punto, anzi non può ricevere la sua esecuzione,

perchè tutte le Provincie del Compartimento Ligure-Piemontese si sono sollevate come un sol uomo contro le disposizioni di questa legge? Forse che i provvedimenti presi da quei Consigli provinciali non li conosce intieramente l'onorevole Ministro delle Finanze, e non sa che nella pratica quella legge è stata riconosciuta da tutti siccome di impossibile esecuzione?

Ora, se le cose stanno così, e stanno così realmente, non so come si possa dire che l'emendamento che propongo pecca contro le convenienze parlamentari. Ma l'onorevole Ministro è andato più in là, ed entrando nel midollo della questione, ha soggiunto essere generale convincimento che i catasti del Compartimento Ligure-Piemontese offrono fra loro tali anomalie e sperequazioni, che sarebbe impossibile aggiungere e riscuotere un terzo decimo alla imposta prediale, chè anzi l'imposta prediale contenuta negli stessi confini in cui presentemente si trova, non potrebbe essere riscossa senza gravi e giusti lamenti. Ma l'onorevole Ministro ha dimenticato di avvertire un altro fatto che io ricorderò, ed è la maggiore e (mantengo la parola) ben più vergognosa sperequazione, che ha portato con sé il sistema delle denunce: ed io mi permetto di altamente meravigliare che un Governo serio ed onesto pensi a dare esecuzione ad una legge la quale, per consenso di tutti, ha lasciato nella sua esecuzione così lamentevoli, ed anzi deplorabili tracce. Questo fatto ha potuto meravigliare coloro i quali hanno fede nel sistema delle denunce, ma per me non ha dovuto riescir nuovo perchè reputo assurdo il sistema, e penso che questa sia un'imposta la quale viene a cadere sopra l'onestà e sopra la buona fede dei contribuenti.

Che poi il successo pratico della legge abbia compiutamente fallito, ho appena bisogno di dimostrarlo. A me basti citare qui le parole di una Relazione presentata in nome del Ministro delle Finanze, in data del 13 dicembre 1865, nella quale vien detto senza esitanza, che il principio delle consegne aveva dato i più tristi risultati, perchè all'autorevole giudizio del Ministro sento abbastanza che io non debbo aggiungere i miei personali apprezzamenti.

Nè diverso è il giudizio che ne fece un altro Ministro che tenne il portafoglio delle Finanze, l'onorevole Scialoja, perciocchè allorquando presentò egli alla Camera elettiva il progetto di legge sull'entrata, si affrettò a dichiarare ed a riconoscere nel testo della sua Relazione, che la legge del 14 luglio 1864 nella parte che contiene il principio delle denunce aveva fatta cattiva prova e lasciati addietro di sé risultati ancora peggiori.

Questi, o Signori, sono fatti positivi che il Governo, se anche mutano i Ministri, non può e non deve assolutamente dimenticare. Ma havvi anche di più: ho tenuto dietro con iscrupolosa attenzione a tutte le cose che furono dette nell'altro ramo del Parlamento dai più caldi partigiani e fautori di questo disgraziato sistema delle denunce; ebbene, o Signori, non ve ne ha pur uno il quale non abbia dichiarato e riconosciuto

ampiamente, che le consegne avevano dato il più cattivo risultamento che mai ciascuno di essi avrebbe potuto immaginare.

Ora, o Signori, quando amici e avversari di questo sistema delle denunce vi vengono a confessare ch'esse hanno fatta così trista e disgraziata prova, come va che il signor Ministro si acconcia oggi ad accogliere e sanzionare le conseguenze di un provvedimento, che i suoi predecessori hanno condannato con parole tanto severe, quanto sono giuste e fondate? Permetta piuttosto che io lo chiami a considerare quanto dovrà riuscire difficile e ben più dolorosa la condizione di coloro, ai quali, per conseguenza di questa legge, dovrà crescere disgraziatamente l'imposta attuale. Voglia l'onorevole Ministro prendere ad esame il quadro che venne distribuito ai Consigli provinciali, e troverà ad esempio che un Comune il quale pagava nel 1864 sole 653 lire d'imposta, dovrà col nuovo sistema pagare niente meno che 19,339 lire. Come non vorrà egli tener conto di questo fatto nella sua giustizia e procedere con molto riserbo, quando si tratta di aggravare in un tratto e così straordinariamente la condizione di poveri contribuenti che certo dovranno soggiacere inanzi a tanto e così rapido aggravio d'imposta?

Rendiamoci conto impertanto in modo imparziale della condizione degli uni e degli altri, e quando a stagione così avanzata dell'anno noi vi domandiamo che applichiate nulla più che la legge in vigore, non venite a dirci che intendiamo a protrarre indefinitamente lo stato attuale di cose, che io riconosco quanti altri mai essere di tutti il peggiore, anzichè si possa mai credere che io voglia rimandare ad epoca indeterminata lo scioglimento di questa quistione. Se il signor Ministro crede che io nutro codesti pensieri, posso bene assicurarlo che punto non è mio intendimento di contraddire alle altre parti della legge.

Sono anzi dell'avviso che a cominciare dal 1869 in poi si abbia ad entrare in un nuovo sistema e salvo ad introdurre in esso alcune modificazioni, sono disposto ad adottarlo nella sua pienezza; ma quello che domando oggi, o Signori, è che non diate effetto retroattivo ad una legge in materia d'imposta, e che vogliate continuare rispetto al 1868 quel sistema che credete doversi applicare rispetto al 1867 ed anni anteriori.

Vediamo adesso quale sia il temperamento che propone la maggioranza della Commissione di Finanze, al quale l'onorevole Ministro ha dichiarato di voler pienamente aderire. Quantunque la nuova redazione si trovi collocata all'articolo 13, non è men vero che la medesima è intesa ad emendare la mia proposta: e però a me pare che sia cosa molto conveniente pigliare nel tempo stesso ad esame questa proposta della Commissione.

Presumendo adunque che la cosa abbia ad intendersi così, io mi permetto di dire fin d'ora al signor Ministro quali sono le ragioni, per le quali io credo che

il temperamento suggerito e da esso accettato lasci dietro sè molti e gravi dubbi, sì che convenga proprio tradurlo in articolo di legge senz'chè prima ne venga inteso e spiegato il concetto.

Presidente. Mi pare che sarebbe bene aspettare a discutere su questo argomento quando saremo all'art.° 13; allora potrebbe farsi una più ampia discussione alla quale prenderebbero parte altri Senatori.

Senatore Farina. Mi pare questa una materia affatto complessa.

Ministro delle Finanze. Io non avrei alcuna difficoltà a che si tratti ora questo argomento. Vi sono parecchi articoli ad esso relativi sui quali non è inopportuna a parer mio una discussione generale.

Presidente. (al Senatore Saracco) Continui pure.

Senatore Saracco. Io credo che abbiamo tutti il desiderio di uscirne col cuor netto da questa eterna quistione e mi par quindi che tanto valga prenderla subito per le corna e risolverla in una sola volta.

Prima di tutto questo temperamento non risponde niente affatto alle esigenze legittime dei Comuni e delle provincie, imperciocchè nel sistema proposto dalla Commissione i ruoli definitivi dell'imposta prediale nel 1868, non potranno esser pronti che molto innanzi nel 1869.

Egli è chiaro pertanto che in questo intervallo nè Comuni nè Provincie potranno vedere aggiustati i loro affari, perchè certo non si possono riscuotere le sovraimposte comunali e provinciali, se non si hanno sotto mano i ruoli definitivi dell'imposta principale, che ne sono il fondamento. Questo, o Signori, è già un grande malanno giacchè, e se lo sappiano i miei onorandi Colleghi delle altre Provincie, quasi tutti i Comuni e le Provincie del Compartimento Ligure-Piemontese, perchè non possono riscuotere le loro sovraimposte si sono in questi anni enormemente gravate di debiti, onde soddisfare ai loro bisogni più urgenti, ed avverrà pertanto che questo stato di cose si dovrà protrarre nel corrente anno ed in quello avvenire, se piacerà al Senato di accogliere la proposta della Commissione e del Ministero.

Ma qui non si arrestano le difficoltà, e siccome io non amo gli equivoci, e desidero mettere carte in tavola, mi piace domandare alcune spiegazioni intorno a questo articolo presentato dall'onorevole Commissione, ed accettato dal Governo.

A seconda di quest'articolo, non più uno, ma due ruoli distinti dovranno essere preparati dall'amministrazione entro il 1865, onde riscuotere l'imposta del 1868. Questi ruoli poi si dovrebbero preparare in guisa che nei Comuni, dove le operazioni di revisione fossero terminate, in fine d'anno il riparto dell'imposta debba aver luogo in base ad una determinata aliquota; negli altri Comuni invece dove le operazioni di revisione non fossero ancora compiute l'imposta si debba distribuire e perciò riscuotere in proporzione alle quote di imposta precedenti alla legge 14 luglio 1864.

Io non ho bisogno di rilevare gl'inconvenienti che

deriveranno da questa singolare maniera di ripartire diversamente l'imposta nello stesso compartimento e nelle stesse provincie. Ma io desidero andare molto più in là, e sento il dovere di manifestare al Senato il grave timore dell'animo mio, che lo Stato sia chiamato per questa via a perdere una somma cospicua sopra l'imposta preliale che è dovuta dal compartimento Ligure-Piemontese.

Di fatto, prima di tutto il Ministero si trova in errore se crede veramente che quei 119 milioni, a cui si fa ascendere la rendita accertata di quel compartimento, esistano davvero.

Io gli annunzio formalmente che non esistono, e non esistono perchè le Commissioni provinciali hanno creduto poter, di proprio arbitrio, introdurre e portare in conto redditi non dichiarati dai contribuenti; e, nel mio giudizio, queste decisioni prese dalle Commissioni provinciali sono contrarie alle leggi, perchè quando appello vi è, non si può ammettere che abbia ad intervenire una decisione che possa vincolare le parti, se le parti stesse non sono chiamate ad assistere a questo giudizio di appello.

Se adunque le maggiori rendite dichiarate dalle Commissioni provinciali, le quali hanno creduto nella loro saviezza d'aumentare le quote di taluni Consorzi senza pure domandare l'intervento dei contribuenti, non si possono ancora dire accertate, nel senso della legge gli è chiaro che applicando l'aliquota alla ragione di lire 11 72 per cento lire di rendita non si arriverà a riscuotere tutta quella somma che il Ministro si ripromette di conseguire.

Ma comunque avvenga, supponiamo che i Comuni dove le denunce andarono a beneficio dei contribuenti, paghino l'imposta sopra l'aliquota di 11 72 per cento, certo non cadrà dubbio che altri Consorzi dove le denunce diedero risultati contrarii, vale a dire dove si dovrebbe pagare assai più, id conseguenza delle denunce, di quello che non si paga per ragione di allibramento, si cercherà di ottenere una rettifica ed una revisione delle fatte operazioni, e si penserà infrattanto a profittare delle disposizioni di questa legge, nella parte che permette loro di pagar meno, ossia di soddisfare l'imposta in base agli antichi allibramenti.

E sin qui la cosa andrebbe egregiamente, mentre gli uni ci guadagnano, gli altri non ci perdono affatto, se la differenza ossia la perdita che ne deriva non dovesse cadere interamente e definitivamente a carico dello Stato.

Ora, io non credo che tali siano gli intendimenti dell'onorevole signor Ministro; io non posso credere che così di gran cuore si disponga ad abbandonare una cifra che può essere di molta considerazione, accettando come definitivo questo riparto che prima veniva proposto in via puramente temporanea e provvisoria. Da buon cittadino o qualunque sia l'interesse individuale, io doveva avvertire il pericolo ed il danno, ed ora l'onorevole Ministro faccia quello che più re-

puta conveniente ed opportuno. A me duole che l'onorevole signor Ministro accettando la paternità di un progetto che a mio credere avrebbe potuto lasciare a cui spetta, dappoichè per tutto l'anno 1868 il Governo non avrebbe nei termini del progetto stesso potuto riscuotere nulla nè provvisoriamente nè definitivamente dai contribuenti Liguri e Piemontesi, siasi indotto a scegliere un partito che procaccierà la perdita di una somma cospicua a danno dello erario. Ch'egli ci pensi ancora una volta e troverà per avventura che dovendo modificare il progetto, vale assai meglio accettare il partito di pareggiare il 1868 al 1867, perocchè a questa guisa si provvede non solo a tutti gli interessi dell'amministrazione, ed a quelli rilevantissimi di altri corpi morali, ma si soddisfa alle esigenze dei contribuenti i quali non sopporteranno così di leggieri che venga introdotto un diritto nuovo e del tutto contrario alla legislazione esistente.

Quindi è, o Signori, che io rivolgendomi alla giustizia del Senato, ed alla stessa equità dell'onorevole signor Ministro, acciocchè gli piaccia considerare quanto dovrà riescir difficile la riscossione dell'imposta anche da coloro che si vedranno crescere così smisuratamente le loro quote in dipendenza del nuovo sistema, mi permetto esprimere la fiducia di veder accolta favorevolmente la mia prima proposta.

Presidente. Prima di tutto annuncio l'emendamento proposto dal Senatore Saracco che consiste nell'aggiungere all'art. 9 dove dice: *agli anni 1865, 1866 e 1867* anche l'anno 1868.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiato).

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Alle considerazioni espresse dall'onorevole Senatore Saracco in risposta alle mie prime parole, consenta il Senato che io aggiunga una brevissima replica.

In primo luogo, io non posso nascondere un sentimento di meraviglia nel sentire che l'onorevole Senatore Saracco consideri come fatte inutili, e non applicate alcune leggi le quali, anche recentemente sono state pubblicate dopo il voto di ambedue i rami del Parlamento; la legge in particolar modo del 13 febbraio 1863, che io citava nelle mie parole di poco fa, l'onorevole Saracco diceva non potersi avere in considerazione, imperocchè questa legge non è stata eseguita.

Ora, o Signori Senatori, se la legge del bilancio ha trovato in uno de' suoi articoli qualche difficoltà nella sua applicazione, se cioè vi sono state ragioni che hanno costretto a dilazionare di qualche momento la sua azione, io non credo che questa legge che voi sanciste e fu promulgata con tutti i modi e le forme legali, possa considerarsi come nulla.

Io non credo che, quantunque finora non definitivamente applicata nelle sue disposizioni al Comparti-

mento Ligure-Piemontese, possa come inefficace considerarsi la legge del conguaglio, tanto che si debba dire che i diritti che derivano da essa, possano distruggersi adesso, senza che le nuove disposizioni abbiano effetto retroattivo.

Ho voluto precisare e chiarir bene questo concetto per un motivo che mi riguarda personalmente; imperocchè sul principio dell'anno corrente ho tentato una via per eseguire la legge del conguaglio nelle Provincie Liguri-Piemontesi per mezzo del Decreto del 13 febbraio 1868; e fui condotto ad emanare quel Decreto e nei termini in cui è espresso, imperocchè non mi sentiva autorità di far cosa che si discostasse dalle prescrizioni della legge 14 luglio 1864.

Ora, o Signori, io annetto una grande importanza a constatare che qualunque disposizione noi prendiamo diversa dalla legge del 1864, per gli anni in cui quella legge ha già qualche cosa prescritto, ha un aspetto retroattivo.

Io non voglio dire con questo che non sia necessario di fare qualche cosa anche di retroattivo davanti a condizioni così eccezionali come sono quelle di cui parliamo; io credo anzi a questa necessità, ed è perchè ci credo, che porto davanti a voi questa legge che modifica le disposizioni della legge del 1864.

L'onorevole Saracco, nel rimproverarmi che io volessi tener ferme le disposizioni della legge del 13 febbraio 1868 sopra al riparto della fondiaria del 1868 in quelle Provincie, mi esortava ad essere equo, a non pretendere che per isfuggire alle antiche sperequazioni del catasto, si dovesse ripartire l'imposta in base ad altri elementi ugualmente sperequati quali sarebbero risultati dalle denunce.

Signori! io non vengo qui a fare la difesa delle denunce; io ho riconosciuto che i risultati di queste denunce dovevano essere soggetti a correzioni profonde; e testimonio ne sia il decreto stesso del 13 febbraio; il quale appunto era inteso a raggiungere le rettificazioni dei riparti che da coteste denunce risultavano. E questa stessa legge che vi si porta davanti, o Signori, altro non fa che prescrivere i modi più efficaci per raggiungere lo stesso effetto, di rettificare, dico, i riparti che da quelle denunce deriverrebbero.

Quindi, o Signori, allorchè l'onorevole Saracco mi invita ad essere equo e non pretendere di esonerare gli uni per aggravare gli altri, di sostituire ad un reparto ingiusto un altro reparto più ingiusto, io rispondo che non posso accettare l'esortazione.

Io non sento di meritare un tale rimprovero, imperocchè non ho fatto e non faccio che cercare il modo di perfezionare il reparto di questa tassa, e perfezionarlo secondo i termini di una legge solennemente votata dai due rami del Parlamento.

La questione che si agita adesso, o Signori, in questo recinto, pur troppo è questione grave, ed è questione anche per taluni irritante; nè io vorrei ca-

dere nel gravissimo inconveniente di parteggiare in nessun modo in questa questione.

Ma io non posso tacere....

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Ministro delle Finanze.... davanti a qualcuno degli esempi che l'onorevole Saracco ha citati.

E prima di tutto io lo prego di volermi dire di quanti abitanti sia composto e che superficie abbia quel Comune il quale da prima pagava 653 lire all'anno di imposta fondiaria, ed ora ne pagherebbe 19 mila. Imperocchè mi permetto di dubitare che questa sperequazione, questo salto enorme che fa quel Comune, sia da attribuirsi alla piccolissima tassa inferiore al giusto che pagava prima, piuttosto che alla troppo gravosa che pagherebbe adesso.

Nè d'altronde nelle Provincie Liguri e Piemontesi questa cosa deve parere minimamente strana, imperocchè vi sono dei territori i quali erano interamente esenti da tassa, e cotesti più di tutti, nell'essere aggravati come tutto il rimanente d'Italia, troveranno senza dubbio un salto molto sensibile.

Del resto o Signori, anche un'altra avvertenza mi conviene opporre ad una delle osservazioni che l'onorevole Saracco mi dirigeva.

Egli mi diceva di non fidarmi dell'esattezza dei risultati di queste consegne, riportati in un volume, che io stesso faceva pubblicare per domandare ai Consigli provinciali dei lumi per rettificare le consegne medesime, e di non fidarmi dei 119 milioni da quelle portati.

Non vi ha dubbio, e lo dichiaro francamente, che in qualche caso non infrequente sia accaduto che le consegne siano inesatte; ma l'onorevole Saracco riconoscerà esser probabile per lo meno egualmente, che se ve ne sono delle inferiori al vero, ve ne siano pure delle superiori.

Ora, supponendo che gli errori in più siano compensati dagli errori in meno, ne risulterebbe, o Signori, che in quel Compartimento la tassa imposta dalla legge del conguaglio raggiungerebbe l'11,30 per 0/0 di rendita, che è quella presso a poco che si suppone essere secondo i risultati dei lavori del conguaglio medesimo, appunto la tassa che si paga nel rimanente d'Italia.

Io poi ho qualche dubbio sull'esattezza assoluta di questi risultati, e credo che convenga in un breve tempo tornare a rivederli. Intanto permettetemi, o Signori, di farvi osservare che la notizia dataci dall'onorevole Saracco, che sianvi Deputazioni provinciali, le quali hanno sistematicamente aggravata la tassa, io la creda poichè egli la asserisce; ma confesso che non mi posso persuadere che siano molte codeste Deputazioni, nè che il fatto sia stato generale e frequente; imperocchè, o Signori, io intenderci perfettamente il caso che si fosse ingiustamente aggravata una data parte, ove chi decideva fosse un agente governativo; ma non lo capisco, quando chi aggrava

è una Deputazione composta in maggioranza di rappresentanti della popolazione medesima che sarebbe aggravata. Quindi è che in questi fatti, che direi eccezionali, non parmi debbasi fondare un giudizio generale; sono fatti che richiedono un provvedimento dal Governo, ma non sono tali da poter far credere ingiusto assolutamente il riparto quale apparirebbe dai risultati generali delle Tabelle pubblicate.

Ora, o Signori, questa legge si propone di provocare, anche nell'interesse di ciascheduna provincia, la revisione di questi reparti, e tenendo fermi intanto i contingenti provinciali esistenti, produce l'effetto di non esporre le diverse Provincie ad una gara tra di loro che potrebbe nuocere all'esattezza del risultato finale.

Una volta fatti i reparti, Provincia per Provincia, più facile sarà il venire, come si esige dall'articolo-5 della legge di congruaggio, a quel reparto generale di tutto il contingente, in proporzione delle rendite che saranno accertate; questo è il concetto di questa legge; a me preme di stabilire questo punto.

Questa legge non ha altro scopo che di facilitare le operazioni, e togliere le ingiustizie di cui tutti si sono lagnati per l'addietro e si lagnano oggi, e impedire altresì che a quelle ingiustizie altre e più gravi ne succedano.

Venendo ora all'articolo 13, lo stesso onorevole Senatore Saracco mi faceva un rimprovero. Diceva come io non avessi veduto che dal sistema proposto adesso dalla Commissione stessa del Senato per il reparto della tassa del 1868, ne dovesse venire per necessaria conseguenza una perdita per le Finanze.

E qui mi consenta il Senato di spiegare bene l'operazione che è proposta, e quindi dimostrare come appunto questa perdita possa verificarsi.

Dopo aver stabilito il modo di procedere nelle operazioni di accertamento, o per meglio dire di correzione degli accertamenti, l'articolo si esprime così:

« Per il medesimo anno 1868 l'imposta fissata dalla legge sarà definitivamente ripartita:

« 1. In base ad una aliquota dell'11,727 per cento delle rendite accertate nei Comuni nei quali le operazioni di revisione saranno terminate;

« 2. In proporzione alle quote d'imposta precedenti alla legge del 14 luglio 1864 per i Comuni in cui fossero rimaste in corso operazioni di revisione.

« Il Governo sarà intanto autorizzato a continuare la riscossione delle imposte sui ruoli attuali salvo a regolare i conti sui ruoli definitivi di cui sopra. »

Comincio dal far notare al Senato che con questo ultimo alinea si assicura intanto la riscossione, quindi non è più il caso di rimproverare a questa legge di sospendere la riscossione per tutto l'anno 1868. Ma veniamo ora a quei due sistemi di reparto che sono prescritti, e che ripeto, per il 1868 saranno definitivi.

Evidentemente l'onorevole Saracco ha ragione; è molto probabile vi sia una perdita per la finanza, im-

perocchè è facile che nei Comuni dove la riscossione in proporzione degli antichi allibramenti è più vantaggiosa che in proporzione delle consegne, noi arriveremo forse alla fin dell'anno senza che le operazioni siano compiute; mentre in quei Comuni dove l'esazione sulle consegne sarebbe più vantaggiosa che sopra gli antichi allibramenti, egli è probabile che le operazioni andranno più sollecite e saranno compite alla fin dell'anno.

Ora è evidente che qualche cosa si perderà; ma, o Signori, io vi domando se sia più vantaggioso alla Finanza lo aver una operazione che le dia tutti i suoi 18 milioni sulla carta, ovvero un sistema il quale vi assicura che, dentro il più breve termine, voi avrete intanto sistemato il reparto sopra una metà di quelle Provincie; di modo che voi potrete per l'anno avvenire riserbarvi di terminare un'operazione sopra quei Comuni che, al 31 dicembre 1868, saranno rimasti indietro. Io confesso che, dopo averci pensato bene, a me è sembrato preferibile correre quest'alea di qualche perdita per quest'anno, ed assicurare intanto la regolarizzazione delle imposte sopra una buona metà del primo Compartimento.

Signori, se noi aspettiamo ad applicare la aliquota uniforme prima che le operazioni tutte sieno finite, è certo che il ritardo di alcuni Comuni ci impedirà di farlo anche pel 1869.

Questa è stata la ragione che mi ha indotto ad accettare tale sistema, ed io credo poter produrre qualche calcolo che dimostrerà al Senato che la perdita non è così grave come l'onorevole Saracco forse crederebbe. Non sono in misura di produrre oggi questi calcoli, imperocchè veramente ritenevo che la discussione di questo articolo sarebbe venuta domani, e per domani appunto stavo preparando questo lavoro da sottoporre al Senato; ma ciò nonostante lo farò probabilmente prima che l'articolo venga votato.

Se non erro, adunque, mi pare di avere manifestato al Senato come questa parte della legge sia intesa unicamente ad assicurare con un atto legislativo l'operazione di correzione dei risultati delle consegne, ed assicurare il più presto possibile il reparto della tassa del 1868 e gli elementi per meglio fare poi il reparto di quella del 1869.

Io non mi dilungherò maggiormente; ma intanto insisterò perchè il Senato non accetti l'estensione del reparto in base degli antichi allibramenti anche al 1868; nè credo necessario tornare sopra le ragioni per le quali da principio ho cercato di dimostrare l'opportunità di limitare questo modo di reparto a tutto il 1867.

Presidente. La parola spetta al signor Senatore Leopardi.

Voci. A domani, a domani.

Presidente. Domani dunque si continuerà la presente discussione e la seduta sarà aperta al tocco.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).